

Gazzetta ufficiale

ISSN 0378-7028

L 384

delle Comunità europee

25° anno

31 dicembre 1982

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione 1**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3626/82 DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 1982

relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, in seguito denominata « convenzione », è stata aperta alla firma il 3 marzo 1973; che l'obiettivo della convenzione è di proteggere talune specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, regolamentando il commercio internazionale degli animali e delle piante appartenenti a queste specie, nonché delle parti o dei prodotti facilmente identificabili, ottenuti a partire da detti animali o piante;

considerando che la risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il proseguimento e l'attuazione in materia ambientale (4) sottolinea che la Comunità è interessata alla protezione della flora e della fauna selvatiche e che l'attuazione della convenzione costituisce un'importante misura ai fini della protezione di queste ultime;

considerando che, per conseguire i propri obiettivi, la convenzione si avvale principalmente di strumenti di politica commerciale imponendo restrizioni e controlli rigorosi al commercio internazio-

nale di esemplari delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate;

considerando che, per la protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, è necessario, a livello della Comunità, assicurare l'applicazione uniforme di taluni strumenti di politica commerciale da utilizzare in applicazione della convenzione; che, in considerazione del suo campo d'applicazione, il presente regolamento non dovrebbe incidere sulle competenze nazionali per quanto riguarda l'adozione di misure di protezione di carattere diverso;

considerando che le misure relative all'applicazione della convenzione negli scambi non devono pregiudicare la libera circolazione dei prodotti all'interno della Comunità e devono applicarsi solo agli scambi con i paesi terzi;

considerando che l'esistenza a livello degli Stati membri di misure d'applicazione non uniformi rischierebbe di provocare distorsioni nella concorrenza all'interno della Comunità;

considerando che la convenzione riguarda animali e piante, vivi o morti, e loro parti o prodotti, facilmente identificabili, ottenuti a partire da detti animali o piante; che per rendere effettiva l'applicazione della convenzione è necessario adottare un elenco comune dei principali prodotti e delle principali parti, nonché le condizioni alle quali altre merci potranno essere inserite nel campo di applicazione del presente regolamento;

considerando che lo stato di conservazione di talune specie rende opportuno che la Comunità adotti misure di conservazione più severe di quelle previste dalla convenzione;

considerando che, per pervenire alla più efficace conservazione possibile della flora e fauna selvatiche, può rivelarsi necessario che gli Stati membri mantengano o prendano, in conformità del trattato, misure più rigorose di quelle previste dal presente regolamento;

(1) GU n. C 243 del 22.9.1980, pag. 16.

(2) GU n. C 327 del 14.12.1981, pag. 105.

(3) GU n. C 138 del 9.6.1981, pag. 5.

(4) GU n. C 139 del 13.6.1977, pag. 1.

considerando che l'applicazione del presente regolamento postula che s'instauri una procedura comunitaria ai fini del rilascio e della presentazione delle licenze di esportazione, riesportazione, importazione e introduzione in provenienza dal mare di esemplari (specimens) delle specie contemplate dalla convenzione; che l'applicazione del presente regolamento implica inoltre la designazione di organi di gestione e di autorità scientifiche negli Stati membri;

considerando che per assicurare la piena efficacia del divieto di importazione è necessario prevedere una regolamentazione delle condizioni di commercializzazione degli esemplari delle specie elencate nell'allegato I della convenzione e nell'allegato C, parte 1, del presente regolamento;

considerando che determinati esemplari importati e spediti in un altro Stato membro devono essere oggetto di un controllo specifico riguardante il luogo di destinazione;

considerando che, per snellire le formalità inerenti all'introduzione nella Comunità delle specie di cui alle appendici II e III della convenzione e non menzionate nell'allegato C del presente regolamento, è sembrato possibile prevedere per gli Stati membri la facoltà di applicare una procedura più semplice di quella della licenza di importazione;

considerando che per facilitare le procedure doganali è opportuno prevedere la possibilità degli Stati membri di designare uno o più punti di entrata e di uscita dove le merci interessate devono essere presentate;

considerando che, al fine di facilitare i controlli, i marchi, i sigilli e i contrassegni destinati all'identificazione delle merci devono rispondere a dei modelli uniformi;

considerando che la conservazione delle specie minacciate pone ancora dei problemi che richiedono l'avvio di lavori scientifici e che questi lavori permetteranno di valutare l'efficacia delle misure prese; che occorre inoltre predisporre dei metodi per la sorveglianza del commercio di taluni prodotti e parti ottenuti a partire da queste specie;

considerando che occorre assicurare l'uniforme applicazione del presente regolamento e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che consenta di adottare le modalità di applicazione entro congrui termini; che è necessario organizzare, nell'ambito di un comitato, una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in questo settore;

considerando che le finalità della convenzione corrispondono a taluni obiettivi della Comunità in materia ambientale previsti dai programmi di azione in materia ambientale; che occorre applicare in maniera uniforme nella Comunità le norme

della convenzione; che, poiché i poteri specifici d'azione necessari a tal fine non sono previsti dal trattato, occorre far ricorso all'articolo 235 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La convenzione figurante nell'allegato A è applicabile nella Comunità alle condizioni previste dagli articoli seguenti.

Applicando il presente regolamento saranno rispettati gli obiettivi ed i principi della convenzione.

Articolo 2

Gli esemplari ai quali si applica il presente regolamento sono i seguenti :

- a) qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nell'appendice I della convenzione, qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie ed elencati nell'allegato B del presente regolamento, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulta trattarsi di parti o di prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie;
- b) qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nell'appendice II della convenzione, qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie ed elencati nell'allegato B del presente regolamento, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulta trattarsi di parti o di prodotti di animali appartenenti a queste stesse specie;
- c) qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nell'appendice III della convenzione e qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie ed elencati nell'allegato B del presente regolamento.

Articolo 3

1. Gli esemplari delle specie elencate nell'allegato C, parte 1, sono considerati come esemplari delle specie elencate nell'appendice I della convenzione.

2. L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato C, parte 2, è subordinata ad una licenza di importazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 4

Le modifiche che è necessario apportare alle appendici I, II e III della convenzione ed all'allegato B del presente regolamento, a seguito di modifiche decise dalle parti alla convenzione e accettate dalla Comunità, nonché le eventuali aggiunte all'allegato B, sono apportate conformemente alla procedura fissata all'articolo 21, paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

1. L'introduzione nella Comunità di esemplari di cui agli articoli 2 e 3 è subordinata alla presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolate le formalità doganali, di una licenza d'importazione o certificato d'importazione previsti a tal fine all'articolo 10.

2. L'esportazione o la riesportazione fuori della Comunità di esemplari di cui all'articolo 2 è subordinata alla presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolate le formalità doganali, del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

3. Gli uffici doganali presso i quali sono state presentate le licenze, in conformità dei paragrafi 1 e 2, restituiscono le licenze all'organo di gestione dello Stato membro dal quale dipendono.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la presentazione, presso i competenti servizi doganali, delle licenze di cui all'articolo 10 non è richiesta per quanto riguarda gli esemplari introdotti nella Comunità e posti sotto un regime di transito doganale o di deposito provvisorio, a condizione che un documento di esportazione applicabile a tali esemplari sia rilasciato dall'organo di gestione del paese esportatore. In tal caso gli Stati membri possono esigere la presentazione della documentazione di esportazione prevista dalla convenzione o di un documento che ne comprovi l'esistenza.

Articolo 6

1. È vietato esporre a scopi commerciali, vendere, detenere per la vendita, offrire in vendita o trasportare per la vendita esemplari di cui all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 1, salvo deroga che può essere accordata dagli Stati membri, prendendo in considerazione gli obiettivi della convenzione e le disposizioni della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, con-

cernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽¹⁾, per le seguenti ragioni:

- a) gli esemplari sono entrati, conformemente alla convenzione e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nel territorio in cui quest'ultimo è applicabile;
- b) gli esemplari di una specie animale sono stati allevati in cattività, gli esemplari di una specie vegetale sono stati moltiplicati artificialmente, gli esemplari sono parti di tali animali o vegetali, o sono stati ricavati dagli stessi;
- c) gli esemplari sono destinati a scopi di ricerca, di insegnamento o di allevamento o coltivazione;
- d) gli esemplari originari di uno Stato membro sono stati tolti dal loro ambiente naturale in virtù di disposizioni vigenti in tale Stato membro o con l'autorizzazione delle autorità competenti dello stesso;
- e) gli esemplari sono entrati, conformemente alla convenzione e dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, nel territorio in cui quest'ultimo è applicabile e non sono utilizzati per scopi essenzialmente commerciali.

2. I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli esemplari di cui all'articolo 2, lettere b) e c), non contemplati dal paragrafo 1 se questi sono stati introdotti in violazione dell'articolo 5.

3. Prendendo in particolare considerazione l'articolo VIII della convenzione, le autorità competenti degli Stati membri hanno la facoltà di vendere gli esemplari da esse sequestrati a norma del presente regolamento o di legislazioni nazionali e tali esemplari possono essere allora utilizzati a tutti i fini utili come se fossero stati introdotti legalmente.

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco e gli indirizzi degli organi di gestione e delle autorità scientifiche di cui all'articolo IX della convenzione, nonché, se del caso, delle altre autorità competenti di cui al presente regolamento. La Commissione pubblica questi dati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 8

Le competenti autorità degli Stati membri:

- a) rilasciano le licenze e i certificati di cui all'articolo 10 o vistano i certificati di importazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2;

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

- b) autorizzano le deroghe di cui all'articolo 6;
- c) rilasciano i certificati di cui all'articolo 11 e l'etichetta di cui all'articolo 12;
- d) rinviando agli organi di gestione che le hanno rilasciate le licenze loro trasmesse dagli uffici doganali in applicazione dell'articolo 5;
- e) comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per predisporre i registri e le relazioni previsti dall'articolo VIII, paragrafi 6 e 7, della convenzione.

Articolo 9

1. Fatto salvo l'articolo 15, ogni Stato membro riconosce le decisioni delle autorità competenti degli altri Stati membri.
2. Ad eccezione del documento di cui all'articolo 11, lettera a), le licenze e i certificati di cui al presente regolamento rilasciati in uno Stato membro sono validi in tutta la Comunità.
3. Le richieste di licenze di importazione, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sono trasmesse all'organo di gestione competente per il luogo di destinazione dell'esemplare.
4. Le richieste di licenze di introduzione per esemplari provenienti dal mare sono trasmesse all'organo di gestione competente per il luogo di introduzione degli esemplari.
5. Le richieste di licenze di esportazione e di certificati di riesportazione di esemplari vivi, di cui all'articolo 10, paragrafo 3, sono trasmesse all'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trova l'esemplare.

Articolo 10

1. a) L'introduzione nella Comunità di esemplari di cui all'articolo 2, lettera a), ed all'articolo 3, provenienti da paesi terzi o dal mare, è subordinata alla presentazione di una licenza di importazione.
- b) Le licenze di importazione previste all'articolo 3, paragrafo 2, sono concesse soltanto se:
 - è evidente o è dimostrato in modo attendibile dal richiedente che la cattura o la raccolta dell'esemplare nel suo ambiente naturale non influisce negativamente sulla

conservazione delle specie, né sull'area di distribuzione delle relative popolazioni;

- il richiedente dimostra con documenti rilasciati dalle competenti autorità del paese d'origine che l'esemplare è stato procurato conformemente alle normative per la tutela della specie in causa;
- in caso di importazione di un animale vivo, il richiedente dimostra che il destinatario previsto dispone degli impianti adatti per una sistemazione e per le abitudini delle specie e che sono garantite le cure adatte;
- non si oppongono altre esigenze in materia di conservazione della specie.

Le licenze sono eventualmente corredate di disposizioni complementari per garantire l'osservanza di tali condizioni.

2. L'introduzione nella Comunità di esemplari di tutte le altre specie contemplate dal presente regolamento, provenienti da paesi terzi o dal mare, è subordinata alla presentazione di una licenza di importazione o di un certificato di importazione vistato dal servizio doganale e attestante che le formalità prescritte dalla convenzione sono state espletate.

La licenza di importazione e il certificato di importazione sono stabiliti su un formulario identico.

3. L'esportazione o la riesportazione fuori della Comunità degli esemplari di cui all'articolo 2 è subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione a seconda dei casi, oppure, nel caso di piante riprodotte artificialmente, di una delle due di tali licenze o del documento di cui all'articolo 11, lettera b).

Articolo 11

Le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'interessato, corredata dei necessari documenti giustificativi, i certificati seguenti:

- a) un documento attestante che un dato esemplare è entrato, conformemente alla convenzione, nel territorio cui si applica il presente regolamento, prima dell'entrata in vigore dello stesso, ovvero che è stato acquistato prima che la convenzione fosse applicabile alla detta specie;
- b) un documento attestante che si tratta di un esemplare di una specie animale nato e allevato in cattività o un esemplare di una specie vegetale riprodotto artificialmente o che si tratta di una parte di un animale o di una pianta di questo genere, o di un prodotto da essi derivato.

Articolo 12

In deroga all'articolo 5, la presentazione ai servizi doganali dei documenti di cui all'articolo 10 non è generalmente richiesta per gli esemplari da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione, né per le piante vive recanti un'etichetta il cui modello è fissato secondo la procedura dell'articolo 21 ovvero un'etichetta analoga, rilasciata o approvata da un organo di gestione di un paese terzo, quando si tratta di prestiti, di doni e di scambi a fini non commerciali tra scienziati ed istituti scientifici registrati da un organo di gestione del rispettivo Stato.

Articolo 13

1. Se gli esemplari di cui all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 1, che ai sensi della licenza di importazione devono essere conservati a un indirizzo determinato, sono spediti in un altro Stato membro dopo l'immissione in libera pratica, alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione deve essere apportata la prova che le merci hanno avuto la destinazione prescritta.

2. Ogni trasporto all'interno della Comunità di animali vivi delle specie di cui all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 1, con partenza dall'indirizzo specificato nella licenza di importazione, è subordinato ad un'autorizzazione preliminare rilasciata dall'organo o dagli organi di gestione interessati.

3. Se gli esemplari di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sottoposti al regime di transito comunitario, il principale obbligato appone nella casella della dichiarazione di transito comunitario che è riservata alla designazione delle merci una delle diciture seguenti:

- « Udryddelsestruede arter »;
- « Gefährdete Arten »;
- « Είδη που απειλούνται με εξαφάνιση »;
- « Endangered species »;
- « Espèces menacées d'extinction »;
- « Specie minacciate di estinzione »;
- « Bedreigde soorten ».

Articolo 14

Deroghe agli articoli 5 e 10 possono essere accordate dagli Stati membri per gli esemplari che sono oggetti personali o sono destinati ad uso domestico.

Articolo 15

1. Per quanto riguarda le specie a cui si applica il presente regolamento, gli Stati membri possono

mantenere o prendere misure più rigorose per uno o più dei seguenti scopi, in osservanza del trattato, in particolare dell'articolo 36:

- a) miglioramento delle condizioni di sopravvivenza degli esemplari vivi nei paesi destinatari;
- b) conservazione delle specie indigene;
- c) conservazione di una specie o di una popolazione di una specie nel paese d'origine.

Allorché, conformemente al presente paragrafo, uno Stato membro prende le misure in questione che in nessun caso possono essere motivate da considerazioni di politica commerciale, queste devono applicarsi anche agli scambi con i paesi terzi.

2. Se uno Stato membro intende ricorrere al paragrafo 1, esso informa immediatamente la Commissione delle misure che si propone di prendere.

3. Per proteggere la salute e la vita degli animali e delle piante, gli Stati membri possono prendere, per le specie non contemplate dal presente regolamento, misure analoghe a quelle in esso previste.

Articolo 16

I punti di entrata e quelli di uscita, eventualmente fissati dagli Stati membri in conformità dell'articolo VIII, paragrafo 3, della convenzione, sono notificati alla Commissione, che ne pubblica l'elenco nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 17

1. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento.

2. Le informazioni fornite a norma del presente regolamento non possono essere divulgate né utilizzate a scopi diversi da quello per cui sono state richieste, a meno di un'autorizzazione esplicita da parte di chi le ha fornite e purché le disposizioni in vigore nello Stato membro che le ha ricevute non vietino tale uso.

Tutte le informazioni comunicate, soggette all'obbligo del segreto professionale, godono della protezione garantita a tali informazioni sia dalla legislazione dello Stato membro che le ha ricevute, sia dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle autorità della Comunità.

Le informazioni soggette all'obbligo del segreto professionale possono in particolare essere comunicate solo a persone che lavorano negli Stati membri o in seno alle istituzioni comunitarie e le cui funzioni richiedono l'accesso alle informazioni stesse.

Articolo 18

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie relative alle ricerche che riguardano la situazione delle specie minacciate di estinzione e i metodi di controllo del commercio riguardo alle parti o ai prodotti ricavati da animali o da piante affinché la Commissione possa eventualmente prendere le iniziative adeguate per il coordinamento di queste ricerche.

A tale riguardo gli Stati membri prendono in considerazione i lavori effettuati dalle organizzazioni internazionali che esistono nel settore.

Articolo 19

È istituito un comitato della convenzione, in seguito denominato « comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 20

Il comitato esamina qualsiasi problema relativo all'applicazione del presente regolamento ad esso sottoposto dal suo presidente, o su iniziativa di quest'ultimo o dietro richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 21

1. Secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3 il comitato :

- a) determina il tipo dei documenti di cui agli articoli 10 e 11, il modello delle etichette di cui all'articolo 12 nonché i marchi, i piombi e i contrassegni di cui all'articolo VI della convenzione;
- b) fissa le condizioni uniformi per il rilascio dei documenti di cui agli articoli 10 e 11;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1982.

- c) stabilisce i principi che disciplinano la validità e l'uso del documento di cui all'articolo 11, lettera a), e la concessione delle deroghe di cui all'articolo 14.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle disposizioni da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire tenendo conto dell'urgenza del problema di cui trattasi. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le disposizioni previste quando esse sono conformi al parere del comitato.
- b) Se le disposizioni previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta sulle disposizioni da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
- c) Se, allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui il Consiglio è stato adito, quest'ultimo non ha deliberato, le disposizioni in questione sono adottate dalla Commissione.

Articolo 22

Ciascuno Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che adotta per l'applicazione del presente regolamento.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli articoli da 1 a 17 sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. CHRISTENSEN

ALLEGATO A**CONVENZIONE**

sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione

GLI STATI CONTRAENTI,

RICONOSCENDO che la fauna e la flora selvatiche costituiscono per la loro bellezza e per la loro varietà un elemento insostituibile dei sistemi naturali, che deve essere protetto dalle generazioni presenti e future;

COSCIENTI del valore sempre crescente, dal punto di vista estetico, scientifico, culturale, ricreativo ed economico, della fauna e della flora selvatiche;

RICONOSCENDO che i popoli e gli Stati sono e dovrebbero essere i migliori protettori della loro fauna e della loro flora selvatiche;

RICONOSCENDO inoltre che la cooperazione internazionale è essenziale per la protezione di determinate specie della fauna e della flora selvatiche contro un eccessivo sfruttamento a seguito del commercio internazionale;

CONVINTI che si devono prendere d'urgenza delle misure a questo scopo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

Articolo I**Definizioni**

Ai fini della presente convenzione, e salvo che il contesto richieda un'altra interpretazione, le espressioni seguenti significano :

- a) « specie » : ogni specie, sottospecie, oppure un gruppo di esseri viventi relativi alle medesime e geograficamente isolato;
- b) « specimen » :
 - i) qualsiasi animale o qualsiasi pianta, vivi o morti;
 - ii) nel caso di un animale : per le specie iscritte nelle appendici I e II, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dall'animale, facilmente identificabili, e, per le specie iscritte nell'appendice III, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dall'animale, facilmente identificabili, quando sono menzionati nella suddetta appendice;
 - iii) nel caso di una pianta : per le specie iscritte nell'appendice I, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dalla pianta, facilmente identificabili, e, per le specie iscritte nell'appendice II o nell'appendice III, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dalla pianta, facilmente identificabili, quando sono menzionati nelle suddette appendici;

- c) « commercio » : l'esportazione, la riesportazione, l'importazione e l'introduzione con provenienza dal mare;
- d) « riesportazione » : l'esportazione di qualunque specimen precedentemente importato;
- e) « introduzione con provenienza dal mare » : il trasporto, in uno Stato, di specimens di specie che sono stati presi nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato;
- f) « autorità scientifica » : un'autorità scientifica nazionale designata conformemente all'articolo IX;
- g) « autorità amministrativa » : un'autorità amministrativa nazionale designata conformemente all'articolo IX;
- h) « parte » : uno Stato per il quale la presente convenzione è entrata in vigore.

Articolo II**Principi fondamentali**

1. L'appendice I comprende tutte le specie minacciate di estinzione per le quali esiste o potrebbe esistere una azione del commercio. Il commercio degli specimens di tali specie deve essere sottoposto ad una regolamentazione particolarmente stretta allo scopo di non mettere ancora più in pericolo la loro sopravvivenza, e non deve essere autorizzato che in condizioni eccezionali.

2. L'appendice II comprende :

- a) tutte le specie che, pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento attuale, potrebbero esserlo in un futuro se il commercio degli specimens di dette specie non fosse sottoposto a una regolamentazione stretta avente per fine di evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza;
- b) certe specie che devono essere oggetto di una regolamentazione, allo scopo di rendere efficace il controllo del commercio degli specimens di specie iscritte nell'appendice II in applicazione della lettera a).

3. L'appendice III comprende tutte le specie che una parte dichiara sottoposte, nei limiti di sua competenza, ad una regolamentazione avente per scopo di impedire o di restringere il loro sfruttamento, e tali da richiedere la cooperazione delle altre parti per il controllo del commercio.

4. Le parti non permetteranno il commercio degli specimens delle specie iscritte nelle appendici I, II e III salvo che in conformità alle disposizioni della presente convenzione.

Articolo III

Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'appendice I

1. Ogni commercio di specimens di una specie iscritta nell'appendice I dovrà essere conforme alle disposizioni del presente articolo.

2. L'esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione, il quale permesso sarà concesso soltanto dopo soddisfatti i seguenti requisiti :

- a) un'autorità scientifica dello Stato di esportazione avrà emesso il parere che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;
- b) un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo specimen non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato;
- c) un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti;

d) un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che un permesso di importazione è stato accordato per il suddetto, specimen.

3. L'importazione di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di importazione e di un permesso di esportazione oppure un certificato di riesportazione. Un permesso di importazione deve soddisfare alle condizioni seguenti :

- a) un'autorità scientifica dello Stato di importazione avrà emesso il parere che gli scopi dell'importazione non nuocciono alla sopravvivenza della detta specie;
- b) un'autorità scientifica dello Stato di importazione avrà la prova che, nel caso di uno specimen vivente, il destinatario possiede le installazioni adeguate allo scopo di conservarlo e di trattarlo con cura;
- c) un'autorità amministrativa dello Stato di importazione ha la prova che lo specimen non sarà utilizzato per fini principalmente commerciali.

4. La riesportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un certificato di riesportazione. Questo certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti :

- a) un'autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che lo specimen è stato importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente convenzione;
- b) un'autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti;
- c) un'autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che un permesso di importazione è stato accordato per qualunque specimen vivente.

5. L'introduzione con provenienza dal mare di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione di un certificato da parte dell'autorità amministrativa dello Stato, nel quale lo specimen è stato introdotto. Il detto certificato dovrà soddisfare alle condizioni seguenti:

- a) un'autorità scientifica dello Stato, nel quale lo specimen è stato introdotto, avrà emesso il parere che l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza della detta specie;

- b) un'autorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto avrà la prova che, nel caso di uno specimen vivente, il destinatario ha le installazioni adeguate per conservarlo e trattarlo con cura;
- c) un'autorità amministrativa dello Stato, nel quale lo specimen è stato introdotto, avrà la prova che lo specimen stesso non sarà utilizzato a fini principalmente commerciali.

Articolo IV

Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'appendice II

1. Qualunque commercio di specimen di una specie iscritta nell'appendice II deve essere conforme alle disposizioni del presente articolo.

2. L'esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione. Questo permesso deve soddisfare alle condizioni seguenti :

- a) un'autorità scientifica dello Stato di esportazione avrà emesso il parere che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;
- b) un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo specimen non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato;
- c) un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

3. Per ognuna delle parti, un'autorità scientifica sorveglierà in maniera continua la concessione, ad opera della medesima parte, dei permessi di esportazione per gli specimens di specie iscritte all'appendice II, come pure le esportazioni reali di questi specimens. Quando un'autorità scientifica determinerà che l'esportazione di specimen di una qualunque di queste specie dev'essere limitata allo scopo di conservarla, in tutto il suo habitat, ad un livello compatibile con la sua funzione negli ecosistemi in cui si trova, e ad un livello nettamente superiore a quello che causerebbe la iscrizione della detta specie nell'appendice I, essa informerà l'autorità amministrativa competente comunicando le misure appropriate da prendere per limitare la concessione dei permessi di esportazione per il commercio degli specimens della detta specie.

4. L'importazione di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice II sarà soggetta alla preventiva presentazione sia di un permesso di esportazione, sia di un certificato di riesportazione.

5. La riesportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un certificato di riesportazione. Questo certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti :

- a) un'autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che lo specimen è stato importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente convenzione;
- b) un'autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

6. L'introduzione con provenienza dal mare di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione di un certificato emesso dall'autorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto. Detto certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti :

- a) un'autorità scientifica dello Stato nel quale detto specimen è stato introdotto avrà emesso il parere che l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza della detta specie;
- b) un'autorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà trattato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

7. I certificati di cui al paragrafo 6 più sopra possono essere concessi, su parere dell'autorità scientifica emanato dopo consultazioni con altre autorità scientifiche nazionali, e, se del caso, con autorità scientifiche internazionali, per il numero totale di specimen di cui è autorizzata l'introduzione durante periodi non superiori a un anno.

Articolo V

Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'appendice III

1. Qualunque commercio di specimens di una specie iscritta nell'appendice III deve essere conforme alle disposizioni del presente articolo.

2. L'esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice III da parte di qualunque Stato, che ha iscritto la detta specie nell'appendice III, sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione che dovrà soddisfare alle condizioni seguenti:

- a) un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo specimen in questione non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato;
- b) un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

3. Salvo i casi previsti al paragrafo 4 del presente articolo, l'importazione di qualunque specimen di una specie iscritta nell'appendice III sarà soggetta alla presentazione preventiva di un certificato d'origine, e, nel caso di una importazione con provenienza da uno Stato che ha iscritto la detta specie nell'appendice III, di un permesso d'esportazione.

4. Quando si tratta di una riesportazione, un certificato emesso dall'autorità amministrativa dello Stato di riesportazione, che precisi che lo specimen è stato trasformato in questo Stato, oppure che verrà riesportato, costituirà prova per lo Stato di importazione che le disposizioni della presente convenzione sono state rispettate per gli specimens in questione.

Articolo VI

Permessi e certificati

1. I permessi e certificati rilasciati in virtù delle disposizioni degli articoli III, IV e V devono essere conformi alle disposizioni del presente articolo.

2. Un permesso di esportazione deve contenere le informazioni precisate nel modulo riprodotto nell'appendice IV; esso non sarà valevole per l'esportazione che per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio.

3. Qualunque permesso o certificato deve contenere il titolo della presente convenzione; contiene il nome e il timbro dell'autorità amministrativa che lo ha emanato ed un numero di controllo attribuito dall'autorità amministrativa.

4. Qualunque copia di un permesso o di un certificato emanato da un'autorità amministrativa

deve essere chiaramente marcata come copia e non può essere utilizzata al posto dell'originale di un permesso o di un certificato, a meno che non sia stipulato altrimenti sulla copia.

5. Si richiederà un permesso o un certificato separato per ogni spedizione di specimens.

6. Un'autorità amministrativa dello Stato di importazione di qualunque specimen annullerà e conserverà il permesso di esportazione o certificato di riesportazione e qualsiasi permesso di importazione corrispondente presentato in relazione all'importazione del detto specimen.

7. Quando ciò sia fattibile e appropriato, un'autorità amministrativa potrà fissare una marca su qualunque specimen per facilitarne l'identificazione. A tale scopo, marca significa qualunque impressione o stampiglia indelebile, sigillo di piombo o altro mezzo adeguato ad identificare uno specimen, e tale marca sarà studiata e progettata in modo tale che la sua falsificazione ad opera di persone non autorizzate sia resa più difficile possibile.

Articolo VII

Esenzioni e altre disposizioni speciali in relazione al commercio

1. Le disposizioni degli articoli III, IV e V non si applicheranno al transito o trasbordo di specimens attraverso il territorio, o nel territorio, di una parte mentre gli specimens restano sotto controllo doganale.

2. Quando un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione o di riesportazione avrà verificato che uno specimen fu acquistato anteriormente alla data in cui entrarono in vigore le disposizioni della presente convenzione rispetto a detto specimen le disposizioni degli articoli III, IV e V non si applicheranno a questo specimen se la detta autorità emette un certificato a tale effetto.

3. Le disposizioni degli articoli III, IV e V non si applicheranno a specimens che siano articoli personali o di uso domestico. Queste regole peraltro non si applicheranno nei seguenti casi:

a) nel caso di specimens iscritti nell'appendice I, se i medesimi furono acquisiti dal proprietario fuori del suo Stato di normale residenza e vengano importati in questo Stato; oppure

b) nel caso di specimens iscritti nell'appendice III:

i) se i medesimi furono acquisiti dal proprietario fuori del suo Stato di normale residenza

e in uno Stato nel cui ambiente selvatico si è verificata la cattura o la raccolta;

- ii) se i medesimi vengono importati nello Stato di residenza abituale del proprietario;
- iii) lo Stato nel quale si è verificata la cattura o la raccolta richiede la previa concessione di un permesso di esportazione prima di qualsiasi esportazione di detti specimens;

a meno che un'autorità amministrativa non abbia verificato che gli specimens furono acquisiti prima che le disposizioni della presente convenzione entrassero in vigore rispetto a tale specimen.

4. Gli specimens di una specie animale iscritta nell'appendice I e allevati in cattività per fini commerciali, o di una specie vegetale iscritta nell'appendice I e riprodotti artificialmente per fini commerciali, saranno considerati specimens delle specie iscritte nell'appendice II.

5. Quando un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà verificato che qualunque specimen di una specie animale è stato allevato in cattività o che qualunque specimen di una specie vegetale è stato riprodotto artificialmente, o che si tratta di una parte di un tale animale o di una tale pianta, o di uno dei suoi prodotti, un certificato di questa autorità amministrativa a tale effetto sarà accettato in sostituzione dei permessi richiesti in conformità alle disposizioni degli articoli III, IV o V.

6. La disposizioni degli articoli III, IV e V non si applicheranno al prestito, donazione o interscambio non commerciale fra scienziati o istituzioni scientifiche che risultano registrati da una autorità amministrativa del loro Stato, relativamente a specimens da erbario, altri specimens conservati, disseccati o inglobati da museo, e materiali di piante vive che portino un'etichetta emessa o approvata da un'autorità amministrativa.

7. Un'autorità amministrativa di qualunque Stato potrà accordare deroghe rispetto ai requisiti degli articoli III, IV e V, e permettere il movimento, senza permessi o certificati, di specimens che formino parte di un giardino zoologico, circo, collezione zoologica o botanica ambulante o altre mostre itineranti, a condizione che :

- a) l'esportatore o importatore dichiari le caratteristiche complete di questi specimens all'autorità amministrativa;
- b) i detti specimens rientrino nelle categorie specificate al paragrafo 2 o 5 del presente articolo;
- c) l'autorità amministrativa abbia verificato che qualunque specimen vivente venga trasportato e

curato in maniera tale che si riduca al minimo il rischio di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

Articolo VIII

Misure che dovranno essere prese dalle parti

1. Le parti adotteranno le misure appropriate in vista dell'applicazione delle disposizioni della presente convenzione e per proibire il commercio di specimens in violazione delle medesime. Queste misure comprenderanno :

- a) sanzioni penali che colpiscono sia il commercio, sia la detenzione di tali specimens;
- b) la confisca o il rinvio allo Stato esportatore degli specimens in questione.

2. Oltre alle misure prese in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, qualunque parte potrà, quando lo reputi necessario, prevedere una qualunque procedura di rimborso interno per le spese incontrate a seguito della confisca di uno specimen acquisito in violazione delle misure prese in applicazione della presente convenzione.

3. Per quanto possibile, le parti cureranno che le formalità richieste per il commercio degli specimens siano eseguite con un minimo di dilazione. Allo scopo di facilitare queste formalità, ognuna delle parti dovrà designare dei porti di uscita e dei porti d'entrata dove gli specimens dovranno essere presentati per essere sdoganati. Del pari le parti dovranno verificare che ogni specimen vivo, durante qualunque periodo di transito, permanenza o trasporto, sia adeguatamente trattato, allo scopo di ridurre al minimo il rischio di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

4. Nel caso di confisca di uno specimen vivente in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo :

- a) lo specimen sarà affidato ad una autorità amministrativa dello Stato che effettua la confisca;
- b) l'autorità amministrativa, dopo una consultazione con lo Stato di esportazione, rimanderà lo specimen al suddetto Stato a spese del medesimo, oppure ad un centro di osservazione e salvaguardia o ad altro luogo considerato dalla detta autorità amministrativa appropriato e compatibile con gli scopi della presente convenzione;
- c) l'autorità amministrativa potrà ottenere il consiglio di un'autorità scientifica, oppure, quando lo riterrà desiderabile, potrà consultarsi con la

segreteria, allo scopo di facilitare la decisione da prendersi in conformità col capoverso b) del presente paragrafo, comprendendosi in ciò la scelta del centro di osservazione e salvaguardia o di un altro luogo.

5. Un centro di osservazione e salvaguardia, come definito dal paragrafo 4 del presente articolo, è un'istituzione designata da un'autorità amministrativa per aver cura degli specimens viventi, specialmente di quelli che fossero stati confiscati.

6. Ognuna delle parti dovrà tenere registri relativi al commercio di specimen delle specie iscritte nelle appendici I, II e III, i quali registri dovranno contenere:

- a) i nomi e gli indirizzi degli esportatori e degli importatori;
- b) il numero e la natura dei permessi e certificati emessi; gli Stati con i quali si è verificato il detto commercio; le quantità e tipi di specimens, i nomi delle specie iscritte nelle appendici I, II e III, e, se del caso, la grandezza e il sesso dei detti specimens.

7. Ognuna delle parti preparerà e trasmetterà alla segreteria rapporti periodici in merito all'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, e in particolare:

- a) un rapporto annuale che contenga un riassunto delle informazioni menzionate al capoverso b) del paragrafo 6 del presente articolo;
- b) un rapporto biennale in merito alle misure legislative, regolamentari e amministrative adottate al fine di adempiere alle disposizioni della presente convenzione.

8. Le informazioni, alle quali si riferisce il paragrafo 7 del presente articolo saranno disponibili per il pubblico nella misura in cui ciò non è incompatibile con le disposizioni legislative e regolamentari della parte interessata.

Articolo IX

Autorità amministrative e scientifiche

1. Ai fini della presente convenzione, ognuna delle parti designerà:

- a) una o più autorità amministrative competenti per concedere permessi o certificati in nome della detta parte;
- b) una o più autorità scientifiche.

2. Al momento del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione,

ogni Stato comunicherà al governo depositario il nome e l'indirizzo della autorità amministrativa autorizzata per comunicare con le altre parti e con la segreteria.

3. Qualunque variazione nelle designazioni o autorizzazioni previste nel presente articolo sarà comunicata alla segreteria della parte corrispondente, allo scopo di far sì che venga trasmessa a tutte le rimanenti parti.

4. Su domanda della segreteria o di qualunque autorità amministrativa designata in conformità col paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità amministrativa designata da una parte trasmetterà modelli di timbri, sigilli, e altri mezzi utilizzati per autenticare permessi o certificati.

Articolo X

Commercio con Stati che non sono parti della convenzione

Nel caso di un'esportazione o riesportazione con destinazione ad uno Stato che non è parte della presente convenzione, oppure di un'importazione con provenienza da un tale Stato, le parti possono, invece dei permessi e dei certificati richiesti dalla presente convenzione, accettare dei documenti simili, rilasciati dalle autorità competenti di tale Stato; questi documenti devono, per la parte essenziale, conformarsi alle condizioni richieste per la concessione dei permessi e certificati di cui alla presente convenzione.

Articolo XI

Conferenza delle parti

1. La segreteria convocherà una conferenza delle parti non più tardi di due anni dall'entrata in vigore della presente convenzione.

2. Successivamente, la segreteria convocherà riunioni ordinarie della conferenza almeno una volta ogni due anni, a meno che la conferenza decida altrimenti, nonché riunioni straordinarie in qualsiasi momento, su domanda, per iscritto, di almeno un terzo delle parti.

3. Nelle riunioni ordinarie o straordinarie della conferenza, le parti esamineranno l'applicazione della presente convenzione e potranno:

- a) adottare qualunque misura necessaria per facilitare il disimpegno delle funzioni della segreteria;

- b) considerare e adottare emendamenti alle appendici I e II in conformità con quanto dispone l'articolo XV;
- c) analizzare il progresso realizzato nella restaurazione e conservazione delle specie iscritte nelle appendici I, II e III;
- d) ricevere e considerare le informazioni presentate dalla segreteria o da qualcuna delle parti;
- e) se del caso, formulare raccomandazioni destinate a migliorare l'efficacia della presente convenzione.

4. In ogni riunione ordinaria della conferenza, le parti potranno determinare la data e la sede della successiva riunione ordinaria che si terrà in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

5. In qualunque riunione, le parti potranno determinare e adottare regole di procedimento per la riunione stessa.

6. La Nazioni Unite, i relativi organismi specializzati e l'Ente internazionale per l'energia atomica, come pure qualsiasi Stato non facente parte della presente convenzione, potranno essere rappresentati nelle riunioni della conferenza per mezzo di osservatori che avranno diritto a partecipare senza voto.

7. Qualunque organismo o ente tecnicamente qualificato nella protezione, preservazione o amministrazione della fauna e della flora selvatiche e che sia compreso in una qualsiasi delle categorie menzionate in seguito potrà comunicare alla segreteria il suo desiderio di essere rappresentato da parte di un osservatore alle riunioni della conferenza, e vi sarà ammesso salvo che vi si oppongano almeno un terzo delle parti presenti :

- a) organismi o enti internazionali, sia governativi che non governativi nazionali;
- b) organismi o enti nazionali non governativi che sono stati autorizzati a questo scopo dallo Stato in cui sono domiciliati.

Una volta ammessi, questi osservatori avranno il diritto di partecipare senza voto ai lavori della riunione.

Articolo XII

La segreteria

1. All'entrata in vigore della presente convenzione, il direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente fornirà una segreteria. Nella misura in cui lo giudicherà opportuno, il direttore esecutivo potrà essere aiutato da organi-

smi o enti internazionali o nazionali, governativi o non governativi, con competenza tecnica nella protezione, conservazione e amministrazione della fauna e della flora selvatiche.

2. Le funzioni della segreteria comprenderanno le seguenti :

- a) organizzare le conferenze delle parti e prestar loro i necessari servizi;
- b) disimpegnare le funzioni che le sono affidate in conformità con gli articoli XV e XVI della presente convenzione;
- c) realizzare studi scientifici e tecnici, in conformità con programmi autorizzati dalla conferenza delle parti, che contribuiscano alla migliore applicazione della presente convenzione, compresi studi connessi con le norme relative all'adeguata preparazione e imbarco di specimens viventi e ai mezzi per la loro identificazione;
- d) studiare le informazioni delle parti nonché i rapporti delle medesime e richiedere ad esse qualunque informazione addizionale che da questo punto di vista fosse necessaria per assicurare la migliore applicazione della presente convenzione;
- e) segnalare all'attenzione delle parti qualunque questione connessa con gli scopi della presente convenzione;
- f) pubblicare periodicamente, e distribuire alle parti, edizioni revisionate delle appendici I, II e III, oltre a qualunque altra informazione che potesse facilitare l'identificazione di specimens delle specie comprese nelle dette appendici;
- g) preparare rapporti annuali per le parti in merito alle attività della segreteria e sull'applicazione della presente convenzione, oltre a tutti gli altri rapporti e informazioni che venissero richiesti dalle parti;
- h) formulare raccomandazioni per la realizzazione degli obiettivi e disposizioni della presente convenzione, compreso lo scambio di informazioni di natura scientifica o tecnica;
- i) disimpegnare qualunque altra funzione che le fosse affidata dalle parti.

Articolo XIII

Misure internazionali

1. Quando la segreteria, in base ad informazione ricevuta, si troverà a considerare che una qualunque specie iscritta nelle appendici I e II è minacciata dal commercio di specimens di detta specie, oppure che le disposizioni della presente

convenzione non vengono applicate in maniera efficace, la segreteria comunicherà questa informazione all'autorità amministrativa autorizzata dalla parte o dalle parti interessate.

2. Quando una parte riceve comunicazione dei fatti indicati al paragrafo 1 del presente articolo, essa informerà, il più rapidamente possibile e nella misura in cui la sua legislazione lo permette, la segreteria di tutti i fatti a ciò connessi, e se del caso proporrà misure correttive. Quando la parte stimerà che occorre procedere ad un'inchiesta, la stessa potrà essere eseguita da una o più persone espressamente autorizzate dalla rispettiva parte.

3. Le informazioni fornite dalla parte o procedenti da un'inchiesta fatta in conformità con quanto previsto al paragrafo 2 del presente articolo, sarà esaminata dalla seguente conferenza delle parti, la quale potrà formulare qualunque raccomandazione consideri opportuna.

Articolo XIV

Effetto sopra la legislazione nazionale e convenzioni internazionali

1. Le disposizioni della presente convenzione non lederanno in alcun modo il diritto delle parti di adottare:

- a) misure interne più strette rispetto alle condizioni di commercio, cattura, possesso o trasporto di specimens di specie incluse nelle appendici I, II e III, misure che possono arrivare fino all'interdizione completa; oppure
- b) misure interne che limitino o proibiscano il commercio, la cattura, il possesso o il trasporto di specie non incluse nelle appendici I, II o III.

2. Le disposizioni della presente convenzione non lederanno in modo alcuno le disposizioni di qualunque misura interna o le obbligazioni delle parti derivanti da un trattato, convenzione o accordo internazionale relativi ad altri aspetti del commercio, cattura, possesso o trasporto di specimens, già in vigore o con entrata in vigore posteriore per qualunque delle parti, ivi comprese le misure relative alle dogane, la salute pubblica o le quarantene di vegetali o animali.

3. Le disposizioni della presente convenzione non lederanno in alcun modo le disposizioni o obbligazioni derivanti dai trattati, convenzioni o accordi internazionali conclusi fra Stati e che creano un'unione o accordo commerciale regionale che stabilisce o mantiene un regime doganale comune rispetto all'esterno che sopprime le bar-

riere doganali interne fra le parti rispettive in quanto si riferiscono al commercio fra gli Stati membri di quest'unione o accordo.

4. Uno Stato parte della presente convenzione, che è anche parte di un altro trattato, di un'altra convenzione o di un altro accordo internazionale, in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, e le cui disposizioni accordano una protezione alle specie marine iscritte nell'appendice II, sarà liberato dagli obblighi ad esso imposti in virtù delle disposizioni della presente convenzione per ciò che concerne il commercio degli specimens di specie iscritte nell'appendice II catturati da navi immatricolate in questo Stato e conformemente alle disposizioni del detto trattato, della detta convenzione o del detto accordo internazionale.

5. Nonostante le disposizioni degli articoli III, IV e V della presente convenzione, per l'esportazione d'uno specimen catturato in conformità col paragrafo 4 del presente articolo si richiederà soltanto un certificato di un'autorità amministrativa dello Stato dove avviene l'introduzione, che attesti che lo specimen è stato catturato in conformità alle disposizioni dei trattati, convenzioni o accordi internazionali relativi.

6. Nessuna disposizione della presente convenzione pregiudica la codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto del mare da parte della conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, convocata in conformità alla risoluzione 2750 C (XXV) dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni e tesi giuridiche presenti o future di qualunque Stato relativamente al diritto del mare e alla natura ed alla estensione della sua giurisdizione costiera e della giurisdizione che esso esercita sulle navi che battono la sua bandiera.

Articolo XV

Emendamenti alle appendici I e II

1. Nelle riunioni della conferenza delle parti si adotteranno le seguenti disposizioni in relazione all'adozione di emendamenti alle appendici I e II:

- a) qualunque parte potrà proporre emendamenti delle appendici I e II per la discussione alla seguente riunione. Il testo dell'emendamento proposto dovrà essere comunicato alla segreteria con un anticipo non minore di 150 giorni rispetto alla data della riunione. La segreteria si consulterà con le rimanenti parti o enti interessati in conformità con quanto disposto nei capoversi b) e c) del paragrafo 2 del presente

articolo e comunicherà le risposte a tutte le parti al più tardi 30 giorni prima della riunione;

- b) gli emendamenti saranno adottati da una maggioranza di due terzi delle parti presenti e votanti. A questo fine, «parti presenti e votanti» significa parti presenti che emettono un voto affermativo o negativo. Non si terrà conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza dei due terzi richiesta per l'adozione dell'emendamento;
- c) gli emendamenti adottati in una riunione entreranno in vigore per tutte le parti 90 giorni dopo la riunione, con l'eccezione della parti che formuleranno riserve in conformità al paragrafo 3 del presente articolo.

2. In relazione agli emendamenti alle appendici I e II presentati nell'intervallo fra due riunioni della conferenza delle parti, si applicheranno le seguenti disposizioni:

- a) qualunque parte potrà proporre emendamenti delle appendici I e II affinché siano esaminati nell'intervallo fra due riunioni della conferenza mediante il procedimento per corrispondenza enunciato nel presente paragrafo;
- b) per ciò che si riferisce alle specie marine, la segreteria, all'atto di ricevere il testo dell'emendamento proposto, lo comunicherà immediatamente a tutte le parti. Inoltre si consulterà con gli enti intergovernativi che ebbero una qualche funzione in relazione alle dette specie, particolarmente allo scopo di ottenere qualunque informazione scientifica che si possa avere da esse e di assicurare la coordinazione delle misure di conservazione applicate da parte dei detti enti. La segreteria trasmetterà a tutte le parti, nel più breve tempo possibile, le opinioni espresse e i dati forniti dai suddetti enti, aggiungendo le proprie conclusioni e raccomandazioni;
- c) per ciò che si riferisce alle specie non marine, la segreteria, all'atto di ricevere il testo dell'emendamento proposto, lo comunicherà immediatamente a tutte le parti, e successivamente, nel più breve tempo possibile, comunicherà a tutte le parti le proprie raccomandazioni al riguardo.
- d) qualunque parte, entro 60 giorni dopo la data nella quale la segreteria avrà comunicato le sue raccomandazioni alle parti in conformità coi capoversi b) e c) del presente paragrafo, potrà trasmettere alla segreteria i suoi propri commenti sull'emendamento proposto, assieme a tutti i dati scientifici relativi e ad ogni altra informazione;
- e) la segreteria trasmetterà a tutte le parti, nel più breve tempo possibile, tutte le risposte ricevute, insieme con le proprie raccomandazioni;

f) se la segreteria non riceverà nessuna obiezione all'emendamento proposto nei 30 giorni decorrenti dalla data in cui essa comunicò le risposte ricevute conformemente alle disposizioni del capoverso e) del presente paragrafo, l'emendamento entrerà in vigore 90 giorni dopo per tutte le parti, con eccezione di quelle che avessero formulato riserve in conformità al paragrafo 3 del presente articolo;

g) se la segreteria riceverà un'obiezione da qualunque parte, l'emendamento proposto sarà messo in votazione per corrispondenza in conformità alle disposizioni dei capoversi h), i) e j) del presente paragrafo;

h) la segreteria notificherà a tutte le parti che è stata ricevuta un'obiezione;

i) salvo che la segreteria riceverà voti favorevoli, contrari o astenuti di almeno la metà delle parti entro 60 giorni a partire dalla data di notifica in conformità del capoverso h) del presente paragrafo, l'emendamento proposto sarà trasmesso alla seguente riunione della conferenza delle parti;

j) nel caso in cui i voti ricevuti rappresentano almeno la metà delle parti, l'emendamento proposto sarà adottato con una maggioranza di due terzi degli Stati che hanno votato a favore o contro;

k) la segreteria notificherà a tutte le parti il risultato della votazione;

l) se si adotterà l'emendamento proposto esso entrerà in vigore per tutte le parti 90 giorni dopo la data in cui la segreteria notifica la sua adozione, salvo per le parti che formuleranno riserve in conformità alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo.

3. Nel periodo di tempo di 90 giorni previsto al capoverso c) del paragrafo 1 o nel capoverso l) del paragrafo 2 del presente articolo, qualunque parte potrà formulare una riserva a detto emendamento mediante notifica scritta al governo depositario. Finché non ritirerà la sua riserva, la parte sarà considerata come uno Stato non facente parte della presente convenzione per ciò che riguarda il commercio della specie relativa.

Articolo XVI

Appendice III e suoi emendamenti

1. Qualunque parte potrà, in qualunque momento, inviare alla segreteria una lista di specie che essa dichiara sottoposte a regolamentazione nella sua giurisdizione al fine menzionato nel paragrafo 3 dell'articolo II. Nell'appendice III si inclu-

deranno il nome della parte che ha fatto includere la specie, il nome scientifico della specie presentata e qualsiasi parte o derivato dei relativi animali o vegetali, specificato rispetto alla detta specie ai fini del capoverso b) dell'articolo I.

2. La segreteria comunicherà alle parti, il più rapidamente possibile dopo averle ricevute, le liste presentate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. La lista entrerà in vigore come parte dell'appendice III 90 giorni dopo la data della comunicazione. Dopo la comunicazione della detta lista, qualunque parte può, a mezzo notifica per iscritto al governo depositario, formulare una riserva in merito a qualunque specie, a qualunque parte o a qualunque prodotto ottenuto a partire dagli animali o vegetali appartenenti a detta specie. Finché tale riserva non è ritirata, lo Stato rispettivo sarà considerato come non facente parte della presente convenzione in merito al commercio della specie, parte o derivato di cui si tratta.

3. Qualunque parte che invia una lista di specie, da iscrivere nell'appendice III, potrà ritirare qualunque specie dalla data lista in qualunque momento, mediante notifica alla segreteria la quale comunicherà detto ritiro a tutte le parti. Il ritiro entrerà in vigore 30 giorni dopo la data di detta notifica.

4. Qualunque parte che presenti una lista conforme alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, consegnerà alla segreteria copie di tutte le leggi e regolamenti interni applicabili alla protezione di detta specie insieme con le interpretazioni che la parte considera appropriate o che possono essere richieste dalla segreteria. La parte, durante il periodo nel quale la specie in questione si trova inclusa nell'appendice III, comunicherà qualunque emendamento o variazione alle suddette leggi e ai suddetti regolamenti, come pure qualunque nuova interpretazione, mano a mano che vengono adottate.

Articolo XVII

Emendamenti alla convenzione

1. La segreteria, dietro petizione per iscritto di almeno un terzo delle parti, convocherà una riunione straordinaria della conferenza delle parti, per discutere e adottare emendamenti alla presente convenzione. Gli emendamenti saranno adottati con una maggioranza di due terzi delle parti presenti e votanti. A tale scopo, «parti presenti e votanti» significa parti presenti che emettono un voto affermativo o negativo. Non si terrà conto

delle astensioni nel calcolo della maggioranza di due terzi richiesta per l'adozione dell'emendamento.

2. La segreteria trasmetterà a tutte le parti i testi delle proposte di emendamento almeno 90 giorni prima della relativa discussione da parte della conferenza.

3. Qualunque emendamento entrerà in vigore per le parti che l'accettano 60 giorni dopo che due terzi delle parti avranno depositato presso il governo depositario i loro rispettivi strumenti di accettazione dell'emendamento. A partire da questa data, l'emendamento entrerà in vigore per qualunque altra parte 60 giorni dopo che detta parte avrà depositato il suo proprio strumento di accettazione del medesimo.

Articolo XVIII

Risoluzione di controversie

1. Qualunque controversia che potesse sorgere fra due o più parti, in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, sarà sottoposta a negoziato fra le parti in controversia.

2. Se la controversia non potesse essere risolta in conformità col paragrafo 1 del presente articolo, le parti potranno, per mutuo consenso, sottoporre la controversia ad arbitrato in particolare alla Corte permanente di arbitrato dell'Aia e le parti che avranno così sottoposto la controversia saranno obbligate a seguire la decisione arbitrale.

Articolo XIX

Firme

La presente convenzione sarà aperta alla firma a Washington fino al 30 aprile 1973 e, a partire da questa data, a Berna fino al 31 dicembre 1974.

Articolo XX

Ratifica, accettazione e approvazione

La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il governo della confederazione svizzera, che sarà il governo depositario.

*Articolo XXI***Adesione**

La presente convenzione resterà indefinitamente aperta all'adesione. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il governo depositario.

*Articolo XXII***Entrata in vigore**

1. La presente convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la data in cui sarà stato depositato presso il governo depositario il decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi la presente convenzione, oppure che aderisca alla medesima, posteriormente al deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo che il suddetto Stato avrà depositato il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

*Articolo XXIII***Riserve**

1. La presente convenzione non è soggetta a riserve generali. Si potranno unicamente formulare riserve specifiche in conformità alle disposizioni del presente articolo nonché degli articoli XV e XVI.

2. Qualunque Stato, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, potrà formulare una riserva specifica relativamente a :

- a) qualunque specie compresa nelle appendici I, II e III;
- b) qualunque parte o derivato specificato relativamente ad una specie inclusa nell'appendice III.

3. Finché una delle parti della presente convenzione non ritirerà la riserva dalla stessa formulata in conformità con le disposizioni del presente articolo, tale Stato sarà considerato come uno Stato non parte della presente convenzione in merito al commercio della specie, parte o derivato specificato nella detta riserva.

*Articolo XXIV***Denuncia**

Qualunque parte potrà denunciare in qualunque momento la presente convenzione mediante notifica scritta al governo depositario. La denuncia avrà effetto 12 mesi dopo che il governo depositario avrà ricevuto la notificazione.

*Articolo XXV***Depositario**

1. L'originale della presente convenzione, i cui testi in cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, sarà depositato presso il governo depositario, il quale invierà copie certificate a tutti gli Stati che lo hanno firmato o che hanno depositato strumenti di adesione alla detta convenzione.

2. Il governo depositario informerà tutti gli Stati firmatari e aderenti, e del pari la segreteria, in merito alle firme, ai depositi degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, all'entrata in vigore della presente convenzione, agli emendamenti, alla formulazione e ritiro di riserve e alle notifiche di denuncia.

3. Quando la presente convenzione entrerà in vigore, il governo depositario trasmetterà una copia certificata alla segreteria delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione in conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

In fede di che, i plenipotenziari infrascritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Washington, il giorno tre marzo del millenovecentosettantatré.

APPENDICI I E II ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Interpretazione

1. Le specie, che figurano nelle presenti appendici, sono indicate :
 - a) secondo il nome delle specie, oppure
 - b) secondo l'insieme delle specie appartenenti ad un superiore taxon o ad una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione « *spp.* » serve a designare tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti ai taxa superiori alle specie hanno solo il fine di servire da informazione o classificazione.
4. L'abbreviazione « p.e. » serve a designare specie probabilmente estinte.
5. Un asterisco (*) posto vicino al nome di una specie o di un taxon superiore indica che una o più popolazioni geograficamente separate, sottospecie o specie di detto taxon si trovano incluse nell'appendice I e che le suddette popolazioni, sottospecie o specie si trovano escluse dall'appendice II.
6. Due asterischi (**) posti davanti al nome di una specie o di una categoria superiore indicano che una o più popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie di tale specie o categoria figurano nell'appendice II e che tali popolazioni, sottospecie o specie sono escluse dall'appendice I.
7. Il segno « + » seguito da un numero posto a fianco del nome di una specie significa che soltanto una popolazione geograficamente isolata o sottospecie designata della detta specie è inclusa nell'appendice in questione come segue :
 - + 201 Popolazione dell'America del Sud
 - + 202 Popolazione del Bhutan, dell'India, del Nepal e del Pakistan
 - + 203 Popolazione italiana
 - + 204 Tutte le sottospecie dell'America del Nord
 - + 205 Popolazione asiatica
 - + 206 Popolazione indiana
 - + 207 Popolazione australiana
 - + 208 Popolazione dell'Himalaia
 - + 209 Tutte le specie della Nuova Zelanda
 - + 210 Popolazione del Cile
 - + 211 Tutte le specie della famiglia nelle Americhe
 - + 212 Popolazione australiana.
8. Il simbolo « - » seguito da un numero posto davanti al nome di una specie o di un taxon superiore indica che le popolazioni geograficamente isolate e designate nonché sottospecie, specie, gruppi di specie o famiglie di tale specie o taxon sono escluse dall'appendice in questione come segue :
 - 101 Popolazione del Bhutan, dell'India, del Nepal e del Pakistan
 - 102 *Panthera tigris altaica* (= *amurensis*)
 - 103 Popolazione australiana
 - 104 *Cathartidae*
 - 105 Popolazione dell'America del Nord, Groenlandia esclusa
 - 106 Popolazione degli Stati Uniti d'America

⁽¹⁾ Le menzioni (C 1) o (C 2) poste dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indicano che una o più sottospecie o specie di detta specie o taxon figurano nell'allegato C, parte 1 o parte 2, del regolamento.

⁽²⁾ Le traduzioni dei nomi latini hanno un valore indicativo.

- 107 *Melopsittacus undulatus*, *Nymphicus hollandicus* e *Psittacula krameri*
- 108 Popolazione della Papuasias Nuova-Guinea
- 109 Popolazione del Cile
- 110 Tutte le specie non succulente.

9. Agli effetti della convenzione il simbolo « > » seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore serve ad indicare parti o prodotti specificati come segue :

- > 1 serve ad indicare le radici;
- > 2 serve ad indicare il legname;
- > 3 serve ad indicare i tronchi.

	Appendice I	Appendice II

FAUNA

MAMMALIA
MAMMIFERI

MONOTREMATA

Monotremi
Tachyglossidae
Tachiglossidi

Zaglossus spp. (C 2)
Zaglossos

MARSUPIALIA

Marsupiali
Macropodidae
Macropodidi

Bettongia spp.
Bettongia
Caloprymnus campestris p.e.
Ratto canguro del deserto

Dendrolagus bennettianus (C 2)
Canguro arboricolo di Bennet

Dendrolagus lumholtzi (C 2)
Canguro arboricolo di Lumholtz

Dendrolagus inustus (C 2)
Canguro arboricolo grigio

Dendrolagus ursinus (C 2)
Canguro arboricolo orsino o nero

Lagorchestes hirsutus
Canguro lepre occidentale o Warrup

Lagostrophus fasciatus
Canguro striato

Onychogalea frenata
Uallabia dalle briglie

Onychogalea lunata
Uallabia dall'unghia lunata

Phalangeridae
Falangeridi

Phalanger maculatus
Falangere o cusco macchiato

Phalanger orientalis
Falangere lanoso

Burramyidae
Burramidi

Burramys parvus
Topo-opposum di Burramys

	Appendice I	Appendice II
<i>Vombatidae</i> Vombatidi	<i>Lasiorhinus kreffti</i> Vombato di Kreffti	
<i>Peramelidae</i> Paramelidi	<i>Chaeropus ecaudatus</i> p.e. Peramele a piede di porco <i>Macrotis lagotis</i> Bandicoot-coniglio <i>Macrotis leucura</i> Bandicoot-coniglio dalla coda bianca <i>Perameles bougainville</i> Peramele nasuto di Bougainville	
<i>Dasyuridae</i> Dasiuridi	<i>Sminthopsis longicaudata</i> Topo marsupiale dalla lunga coda <i>Sminthopsis psammophila</i> Topo marsupiale del deserto	
<i>Thylacinidae</i> Tilacinidi	<i>Thylacinus cynocephalus</i> p.e. Tilacino o lupo marsupiale	
INSECTIVORA Insettivori		
<i>Erinaceidae</i> Erinaceidi		<i>Erinaceus frontalis</i> Riccio del Capo
PRIMATES Primati		PRIMATES spp. (*) Primati (C 2)
<i>Lemuridae</i> Lemuridi	<i>Allocebus spp.</i> Cheirogalli con le orecchie pelose <i>Cheirogaleus spp.</i> Cheirogalli <i>Hapalemur spp.</i> Apalemure <i>Lemur spp.</i> Lemuri <i>Lepilemur spp.</i> Lepilemuri <i>Microcebus spp.</i> Microcebi o Lemuri nani <i>Phaner spp.</i> Valuvi	
<i>Indriidae</i> Indridi	<i>Avahi spp.</i> Avahi <i>Indri spp.</i> Indri <i>Propithecus spp.</i> Sifaka	
<i>Daubentoniidae</i> Daubentonidi	<i>Daubentonia madagascariensis</i> Aye-Aye	
<i>Callithricidae</i> Uistiti	<i>Callimico goeldii</i> Tamarino di Goeldi <i>Callithrix aurita</i> Uistiti dalle orecchie bianche <i>Callithrix flaviceps</i> Uistiti dalla testa gialla	

	Appendice I	Appendice II
<i>Callithricidae</i>	<i>Leontopithecus</i> (= <i>Leontideus</i>) spp. Scimmie leonine <i>Saguinus bicolor</i> Uistiti calvo bicolore <i>Saguinus leucopus</i> Tamarino a piedi bianchi <i>Saguinus oedipus (geoffroyi)</i> Tamarino Edipo	
<i>Cebidae</i> Cebidi	<i>Alouatta palliata (villosa)</i> Aluatta del Guatemala o Aluatta col mantello <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> Atele di Geoffroy <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> Atele di Panama <i>Brachyteles arachnoides</i> Murichi <i>Cacajao</i> spp. Uakary <i>Chiropotes albinasus</i> Saki dal naso bianco <i>Saimiri oerstedii</i> Testina di morto o scimmia scoiattolo dal dorso rosso	
<i>Cercopithecidae</i> Cercopitecidi	<i>Cercocebus galeritus galeritus</i> Cercocebo dal berretto <i>Cercopithecus diana</i> Cercopiteco Diana <i>Colobus badius kirkii</i> Colobo di Zanzibar <i>Colobus badius rufomitratus</i> Colobo ferruginoso del fiume Tana <i>Macaca silenus</i> Uanderù o sileno <i>Nasalis larvatus</i> Nasica <i>Papio</i> (= <i>Mandrillus</i>) <i>leucophaeus</i> Drillo <i>Papio</i> (= <i>Mandrillus</i>) <i>sphinx</i> Mandrillo <i>Presbytis entellus</i> Entello <i>Presbytis geei</i> Presbite d'oro <i>Presbytis pileatus</i> Presbite dal ciuffo <i>Presbytis potenziani</i> Presbite di Mentawai <i>Pygathrix nemaeus</i> Langur duca <i>Simias concolor</i> Rinopiteco di Pagai	

	Appendice I	Appendice II
<i>Hylobatidae</i> Ilobatidi	<i>Hylobates</i> spp. Gibboni	
	<i>Symphalangus syndactylus</i> Siamango	
<i>Pongidae</i> Scimmie antropomorfe	<i>Pongidae</i> spp. Orang-Utan	
EDENTATA Sdentati		
<i>Myrmecophagidae</i> Mirmecofagidi		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (C 1) Formichiere gigante
		<i>Tamandua tetradactyla chapadensis</i> (C 1) Tamandua tetradattilo del Mato grosso
<i>Bradypodidae</i> Bradipi		<i>Bradypus boliviensis</i> Bradipo boliviano
<i>Dasypodidae</i> Dasipodidi o Armadilli	<i>Priodontes giganteus</i> (= <i>maximus</i>) Armadillo gigante o Tatù gigante	
PHOLIDOTA Folidoti		
<i>Manidae</i> Manidi		<i>Manis crassicaudata</i> (C 1) Pangolino indiano
		<i>Manis javanica</i> (C 1) Pangolino di Giava
		<i>Manis pentadactyla</i> (C 1) Pangolino cinese
	<i>Manis temmincki</i> Pangolino di Temminck	
LAGOMORPHA Lagomorfi		
<i>Leporidae</i> Leporidi	<i>Caprolagus hispidus</i> Coniglio di Assam	
	<i>Romerolagus diazi</i> Coniglio dei vulcani	<i>Nesolagus netscheri</i> Coniglio di Sumatra
RODENTIA Roditori		
<i>Sciuridae</i> Sciuridi	<i>Cynomys mexicanus</i> Cane di prateria o Cinomio del Messico	
		<i>Lariscus hosei</i> Spermofilo a quattro bande
		<i>Ratufa</i> spp. (C 1) Scoiattolo gigante pallido o Jelarany
<i>Heteromyidae</i> Eteromidi		<i>Dipodomys phillipsii phillipsi</i> Ratto canguro di Phillips
<i>Muridae</i> Muridi	<i>Leporillus conditor</i> Leporillo costruttore	
	<i>Pseudomys fumeus</i> Falso topo fuliginoso	<i>Notomys</i> spp. Topo saltatore australiano

	Appendice I	Appendice II
<i>Muridae</i>	<i>Pseudomys praeconis</i> Falso topo della Baia di Shark	<i>Pseudomys shortridgei</i> Falso topo di Shortridge
	<i>Xeromys myoides</i> Falso ratto d'acqua	
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> Ratto di roccia dalla grossa coda	
<i>Chinchillidae</i> Cincillidi	<i>Chinchilla</i> spp. + 201 Chinchilla	
<i>CETACEA</i> Balene		<i>CETACEA</i> spp. (*) Neobalena marginata (C 1)
<i>Platanistidae</i> Platanistidi	<i>Lipotes vexillifer</i> Lipote vessillifero o Delfino lacustre cinese	
	<i>Platanista</i> spp. Platanista	
<i>Physeteridae</i> Fiseteridi	<i>Physeter catodon</i> (= <i>macrocephalus</i>) Capodoglio	
<i>Delphinidae</i> Delfinidi	<i>Sotalia</i> spp. Sotalie	
	<i>Sousa</i> spp. Sousa	
<i>Phocaenidae</i> Focenidi	<i>Neophocaena phocaenoides</i> Neomeride focenoide o Marsuino senza pinna	
	<i>Phocoena sinus</i> Focena del Pacifico	
<i>Eschrichtidae</i> Escrichtidi	<i>Eschrichtius robustus</i> (<i>glaucus</i>) Balena grigia	
<i>Balaenopteridae</i> Balenotteridi	<i>Balaenoptera borealis</i> Balenottera boreale	
	<i>Balaenoptera musculus</i> Balenottera azzurra	
	<i>Balaenoptera physalus</i> Balenottera comune	
	<i>Megaptera novaeangliae</i> Megattera	
<i>Balaenidae</i> Balenidi	<i>Balaena mysticetus</i> Balena boreale o Balena franca della Groenlandia	
	<i>Eubalaena</i> spp. Balena	
<i>CARNIVORA</i> Carnivori		
<i>Canidae</i> Canidi	<i>Canis lupus</i> (**) + 202 Lupo comune	<i>Canis lupus</i> (*) - 101 Lupo comune (C 2)
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> Crisocione o Lupo dalla criniera (C 2)

	Appendice I	Appendice II
<i>Canidae</i>		<i>Cuon alpinus</i> Cuon alpino <i>Dusicyon culpaesus</i> Volpe delle Ande <i>Dusicyon fulvipes</i> Volpe del Cile <i>Dusicyon griseus</i> Volpe grigia dell'Argentina
	<i>Speothos venaticus</i> Speoto o Itticione <i>Vulpes velox hebes</i> Volpe veloce del Nord o Volpe Kit	<i>Vulpes cana</i> Volpe di Blanford
<i>Ursidae</i> Ursidi	<i>Helarctos malayanus</i> Orso malese o Birnang <i>Selenarctos thibetanus</i> Orso tibetano <i>Tremarctos ornatus</i> Orso dagli occhiali <i>Ursus arctos</i> (**) + 203 Orso bruno <i>Ursus arctos isabellinus</i> Orso bruno dell'Himalaia <i>Ursus arctos nelsoni</i> Orso bruno del Messico <i>Ursus arctos pruinosus</i> Orso bruno del Tibet	<i>Ursus arctos</i> (*) + 204 Orso bruno <i>Ursus (= Thalarctos) maritimus</i> (C 2) Orso bianco od Orso polare <i>Ailurus fulgens</i> (C 2) Panda minore o Panda rosso o dorato
<i>Procyonidae</i> Procionidi		
<i>Mustelidae</i> Mustelidi	<i>Aonyx microdon</i> Lontra dalle guance bianche del Camerun <i>Enhydra lutris nereis</i> Lontra di mare <i>Lutra felina</i> Lontra marina <i>Lutra longicaudis (platensis / annectens)</i> <i>Lutra lutra</i> Lontra comune <i>Lutra provocax</i> Lontra di fiume del Cile <i>Mustela nigripes</i> Furetto dai piedi neri <i>Pteronura brasiliensis</i> Lontra gigante del Brasile	<i>Conepatus humboldti</i> Skunk della Patagonia <i>Lutrinae spp.</i> (*) (C 2: <i>Lutra enudris</i> Lutrini <i>Lutra incarnus</i>)

	Appendice I	Appendice II
<i>Viverridae</i> Viverridi		<i>Cryptoprocta ferox</i> Fossa <i>Cynogale bennetti</i> (C 1) Civetta lontra o Mampalou <i>Eupleres goudotii</i> (C 1) Eupleride di Goudot <i>Eupleres major</i> (C 1) Eupleride maggiore <i>Fossa fossa</i> (C 1) Civetta del Madagascar o Fanaloka <i>Hemigalus derbyanus</i> Civetta delle palme fasciata <i>Prionodon linsang</i> (C 1) Linsango fasciato
<i>Hyaenidae</i> Ienidi	<i>Prionodon pardicolor</i> Linsango macchiato <i>Hyaena brunnea</i> Iena bruna	
<i>Felidae</i> Felidi		<i>Felidae spp. (*)</i> [C 2: <i>Felis bengalensis (*)</i> Felidi Gatto leopardo <i>Felis concolor (*)</i> Puma <i>Felis geoffroi</i> Gatto di monte <i>Felis pajeros</i> Gatto delle Pampas <i>Felis pardalis (*)</i> Ocelot o Gattopardo americano <i>Felis serval</i> Serval o Gattopardo africano <i>Felis tigrina (*)</i> Gatto tigre <i>Felis wiedii (*)</i> Marjay <i>Felis yagouaroundi (*)</i> Yaguarondi <i>Felis lynx (*)</i> Lince comune o europea <i>Felis sylvestris</i> Gatto selvatico europeo]
	<i>Acinonyx jubatus</i> Ghepardo <i>Felis bengalensis bengalensis</i> Gatto leopardo del Bengala <i>Felis caracal (**)</i> + 205 Caracalla o Lince africana <i>Felis concolor coryi</i> Puma della Florida <i>Felis concolor costaricensis</i> Puma dell'America centrale <i>Felis concolor cougar</i> Puma orientale <i>Felis jacobita</i> Gatto delle Ande <i>Felis marmorata</i> Gatto marmorizzato	

	Appendice I	Appendice II
<i>Felidae</i>	<i>Felis nigripes</i> Gatto dai piedi neri <i>Felis pardalis mearnsi</i> Ocelot di Costa Rica <i>Felis pardalis mitis</i> Ocelot del Brasile <i>Felis planiceps</i> Gatto a testa piatta <i>Felis rubiginosa</i> (**) + 206 Gatto rugginoso <i>Felis (Lynx) rufa escuinapae</i> Lince rossa del Messico <i>Felis temmincki</i> Gatto dorato asiatico <i>Felis tigrina oncella</i> Gatto tigre di Costa Rica <i>Felis wiedii nicaraguae</i> Margay del Nicaragua <i>Felis wiedii salvina</i> Margay del Guatemala <i>Felis yagouaroundi cacomitli</i> Yaguarondi del Messico orientale <i>Felis yagouaroundi fossata</i> Yaguarondi del Messico meridionale <i>Felis yagouaroundi panamensis</i> Yaguarondi di Panama <i>Felis yagouaroundi tolteca</i> Yaguarondi del Messico occidentale <i>Neofelis nebulosa</i> Leopardo nebuloso o Pantera nebulosa <i>Panthera leo persica</i> Leone persiano o asiatico <i>Panthera onca</i> Giaguaro <i>Panthera pardus</i> Leopardo o Pantera <i>Panthera tigris</i> (**) - 102 Tigre <i>Panthera uncia</i> Leopardo delle nevi o Irbis	
PINNIPEDIA		
Pinnipedi		
<i>Otariidae</i>		<i>Arctocephalus</i> spp. (*)
Otaridi		Arctocefalo
	<i>Arctocephalus townsendi</i> Arctocefalo di Guadalupa	
<i>Phocidae</i>		<i>Mirounga angustirostris</i> (C 1)
Focidi		Elefante marino del Nord
		<i>Mirounga leonina</i> (C 1)
		Elefante marino del Sud
	<i>Monachus</i> spp. Foche monache	
TUBULIDENTATA		
Tubulidentati		
<i>Orycteropodidae</i>		<i>Orycteropus afer</i>
Oritteropodidi		Oritteropo

	Appendice I	Appendice II
PROBOSCIDEA		
Proboscidiati		
<i>Elephantidae</i>	<i>Elephas maximus</i>	<i>Loxodonta africana</i>
Elefantidi	Elefante indiano o asiatico	Elefante africano
SIRENIA		
Sirenidi		
<i>Dugongidae</i>	<i>Dugong dugon</i> (**) – 103	<i>Dugong dugon</i> (*) + 207
Dugongidi	Dugongo	Dugongo (C 1)
<i>Trichechidae</i>	<i>Trichechus inunguis</i>	
Trichechidi	Manato senza unghie	
	<i>Trichechus manatus</i>	
	Manato comune o Vacca marina	
		<i>Trichechus senegalensis</i> (C 1)
		Manato africano
PERISSODACTYLA		
Perissodattili		
<i>Equidae</i>	<i>Equus grevyi</i>	
Equidi	Zebra reale o Zebra di Grevy	
	<i>Equus hemionus hemionus</i>	<i>Equus hemionus</i> (*) (C 1)
	Asino selvatico della Mongolia o Emione	Asino selvatico asiatico
	<i>Equus hemionus khur</i>	
	Khur	
	<i>Equus przewalskii</i>	
	Cavallo di Przewalski	
	<i>Equus zebra zebra</i>	<i>Equus zebra hartmannae</i> (C 1)
	Zebra di montagna del Capo	Zebra di Hartmann
<i>Tapiridae</i>	<i>Tapirus bairdii</i>	
Tapiridi	Tapiro di Baird o Tapirella	
	<i>Tapirus indicus</i>	
	Tapiro della gualdrappa o Tapiro indiano	
	<i>Tapirus pinchaque</i>	
	Tapiro dei monti o Tapiro delle Ande	
		<i>Tapirus terrestris</i> (C 1)
		Tapiro sudamericano
<i>Rhinocerotidae</i>	<i>Rhinocerotidae spp.</i>	
Rinocerontidi	Rinoceronte di Sumatra	
ARTIODACTYLA		
Artiodattili		
<i>Suidae</i>	<i>Babyrusa babyrusa</i>	
Suidi	Babirussa o Porco cervo	
	<i>Sus salvanius</i>	
	Cinghiale nano	
<i>Hippopotamidae</i>		<i>Choeropsis liberiensis</i> (C 2)
Ippopotamidi		Ippopotamo pigmeo o nano
<i>Camelidae</i>		<i>Lama guanicoe</i>
Camelidi		Guanaco
	<i>Vicugna vicugna</i>	
	Vigogna	
<i>Cervidae</i>	<i>Axis (= Hyelaphus) calamianensis</i>	
Cervidi	Cervo porcino della Calamian	

	Appendice I	Appendice II
<i>Cervidae</i>	<i>Axis</i> (= <i>Hyelaphus</i>) <i>kuhli</i> Cervo porcino di Bawean o Cervo <i>Axis</i> (= <i>Hyelaphus</i>) <i>porcinus annamiticus</i> Cervo porcino dell'Indocina <i>Blastocerus dichotomus</i> Cervo delle paludi <i>Cervus duvauceli</i> Barasinga o Cervo di Duvaucel <i>Cervus elaphus hanglu</i> Hanglu o Cervo del Kashmir <i>Cervus eldi</i> Tameng o Cervo di Eld <i>Dama mesopotamica</i> Daino della Mesopotamia <i>Hippocamelus antisensis</i> Huemul del Nord o Huemul peruviano <i>Hippocamelus bisulcus</i> Huemul del Sud <i>Moschus moschiferus</i> (**) + 208 Mosco moschifero <i>Ozotoceros bezoarticus</i> Cervo della Pampas <i>Pudu pudu</i> Pudu comune o Pudu del Sud	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> Cervo di Bukara <i>Moschus spp.</i> (*) Mosco <i>Pudu mephistophiles</i> Pudu mefistofele o Pudu del Nord (C 2)
<i>Antilocapridae</i> Antilocapridi	<i>Antilocapra americana peninsularis</i> Antilocapra della Bassa California <i>Antilocapra americana sonoriensis</i> Antilocapra di Sonora	<i>Antilocapra americana mexicana</i> Antilocapra del Messico (C 1)
<i>Bovidae</i> Bovidi	<i>Bison bison athabasca</i> Bisonte dei boschi <i>Bos gaurus</i> Gaur <i>Bos (grunniens) mutus</i> Yack selvatico <i>Bubalus</i> (= <i>Anoa</i>) <i>depressicornis</i> Anoa o Bufalo pigmeo di piamica <i>Bubalus</i> (= <i>Anoa</i>) <i>mindorensis</i> Bufalo di Mindoro o Tamaurù <i>Bubalus</i> (= <i>Anoa</i>) <i>quarlesi</i> Anoa di montagna	<i>Addax nasomaculatus</i> Antilope addax <i>Capra falconeri</i> (*) Markor (C 1)

	Appendice I	Appendice II
<i>Bovidae</i>	<i>Capra falconeri chiltanensis</i> Markor di Chiltan <i>Capra falconeri jerdoni</i> Markor del Punjab <i>Capra falconeri megaceros</i> Markor di Kabul <i>Capricornis sumatraensis</i> Capricorno di Sumatra o Seran <i>Hippotragus niger varians</i> Antilope nera gigante <i>Nemorhaedus goral</i> Goral <i>Novibos (= Bos) sauveli</i> Couprey <i>Oryx leucoryx</i> Orice bianco o d'Arabia <i>Ovis ammon hodgsoni</i> Baral dell'Himalaia <i>Ovis orientalis ophion</i> Muflone di Cipro <i>Ovis vignei</i> Muflone del Kashmir <i>Pantholops hodgsoni</i> Pantalopo di Hodgson o Chiru <i>Rupicapra rupicapra ornata</i> Camoscio d'Abruzzo	<i>Cephalophus monticola</i> Cefalofo azzurro <i>Damaliscus dorcas dorcas</i> Bontebok propriamente detto <i>Hippotragus equinus</i> Antilope equina o roana <i>Kobus leche</i> <i>Oryx (tao) dammah</i> Orice dalle corna a sciabola (C 1) <i>Ovis ammon (*)</i> Argali (C 2) <i>Ovis canadensis</i> Bighorn o pecora delle Montagne Rocciose

AVES
UCCELLI

RHEIFORMES

Reiformi

Rheidae

Reidi o Nandù

TINAMIFORMES

Tinamiformi

Tinamidae

Tinamidi

Pterocnemia pennata
Nandù di Darwin o Rea di Darwin

Rhea americana albescens
Nandù d'Argentina

Rhynchotus rufescens maculicollis
Tinamo rosso (Pollo delle pampas) della Bolivia

Rhynchotus rufescens pallescens
Tinamo rosso (Pollo delle pampas) di Argentina

	Appendice I	Appendice II
<i>Tinamidae</i>		<i>Rhynchotus rufescens rufescens</i> Tinamo rosso (Pollo delle pampas) del Brasile
	<i>Tinamus solitarius</i> Tinamo solitario	
SPHENISCIFORMES		
Sfenisciformi		
<i>Spheniscidae</i>		<i>Spheniscus demersus</i> (C 1)
Sfenisciformi		Sfenisco demerso
PODICIPEDIFORMES		
Podicipediformi		
<i>Podicipedidae</i>	<i>Podilymbus gigas</i>	
Podicipedidi	Podilimbo gigante	
PROCELLARIIFORMES		
Procellariformi		
<i>Diomedidae</i>	<i>Diomedea albatrus</i>	
Diomedei o Albatri	Albatro comune o Albatro di Steller	
PELECANIFORMES		
Pelecaniformi		
<i>Pelecanidae</i>		<i>Pelecanus crispus</i> (C 1)
Pelicanidi		Pellicano crespo o Pellicano riccio
<i>Sulidae</i>	<i>Sula abbotti</i>	
Sulidi	Sula dai piedi grigi o Sula di Abbott	
<i>Fregatidae</i>	<i>Fregata andrewsi</i>	
Frigatidi	Fregata di Andrews	
CICONIIFORMES		
Ciconiiformi		
<i>Ciconiidae</i>	<i>Ciconia ciconia boyciana</i>	
Ciconiidi	Cicogna dal becco nero	
		<i>Ciconia nigra</i> (C 1)
		Cicogna nera
<i>Threskiornithidae</i>	<i>Geronticus eremita</i>	<i>Geronticus calvus</i>
Treshiornitidi	Ibis eremita o Ibis dal ciuffo	Ibis calvo
	<i>Nipponia nippon</i>	
	Ibis del Giappone	
		<i>Platealea leucorodia</i> (C 1)
		Spatola
<i>Phoenicopteridae</i>		<i>Phoenicoparrus andinus</i> (C 1)
Fenicotteri		Fenicottero delle Ande
		<i>Phoenicoparrus jamesi</i> (C 1)
		Fenicottero di James o dal becco corto
		<i>Phoenicopterus ruber chilensis</i> (C 1)
		Fenicottero del Cile
		<i>Phoenicopterus ruber ruber</i> (C 1)
		Fenicottero rosso o cubano
ANSERIFORMES		
Anseriformi		
<i>Anatidae</i>		<i>Anas aucklandica aucklandica</i> (C 2)
Anatidi		Anatra delle Auckland
		<i>Anas aucklandica chlorotis</i> (C 2)
		Anatra della Nuova Zelanda

	Appendice I	Appendice II
<i>Anatidae</i>	<i>Anas aucklandica nesiotis</i> Anatra di Cambell <i>Anas laysanensis</i> Sermano reale di Laysan <i>Anas oustaleti</i> Sermano reale delle Marianne <i>Branta canadensis leucopareia</i> Oca delle Aleutine <i>Branta sandvicensis</i> Oca delle Hawaii <i>Cairina scutulata</i> Anatra della Malesia <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> p.e. Anatra dalla testa rosa	<i>Anas bernieri</i> (C 2) Anatra di Bernier <i>Anser albifrons gambelli</i> Oca lombardella di Tule <i>Branta ruficollis</i> (C 1) Oca dal collo rosso <i>Coscoroba coscoroba</i> (C 1) Cigno Coscoroba <i>Cygnus bewickii jankowskii</i> (C 1) Cigno di Jankowsky <i>Cygnus melancoryphus</i> Cigno dal collo nero <i>Dendrocygna arborea</i> Dendrocina di Cuba <i>Sarcidiornis melanotos</i> Sarcidiorne dalla cresta <i>FALCONIFORMES</i> spp. (*) - 104 (C 1) Falconiformi
FALCONIFORMES Falconiformi o rapaci		
<i>Cathartidae</i> Catartidi	<i>Gymnogyps californianus</i> Condor della California <i>Vultur gryphus</i> Condor o avvoltoio delle Ande	
<i>Accipitridae</i> Accipitridi	<i>Aquila heliaca</i> Aquila imperiale <i>Chondrohierax wilsonii</i> Nibbio di Wilson <i>Haliaeetus albicilla</i> Aquila di mare <i>Haliaeetus leucocephalus</i> Aquila di mare dalla testa bianca <i>Harpia harpyja</i> Arpia <i>Pithecophaga jefferyi</i> Aquila delle scimmie	
<i>Falconidae</i> Falconidi	<i>Falco araea</i> Gheppio delle Seychelles <i>Falco newtoni aldabranus</i> Gheppio dell'Aldabra <i>Falco peregrinus (peligrinoides/babylonicus)</i> Falcone pellegrino <i>Falco punctatus</i> Gheppio delle Mauritius <i>Falco rusticolus</i> (**) - 105 Girifalco	

	Appendice I	Appendice II
GALLIFORMES		
Galliformi		
<i>Magapodiidae</i>	<i>Macrocephalon maleo</i>	<i>Megapodius freycinet abbotti</i>
Magapodiidi	Maleo delle Celebes	Megapodio di Abbott
		<i>Megapodius freycinet nicobariensis</i>
		Megapodio delle Nicobare
<i>Cracidae</i>	<i>Crax blumenbachii</i>	
Cracidi	Hocco a becco rosso	
	<i>Mitu mitu mitu</i>	
	Hocco a becco di rasoio	
	<i>Oreophasis darbianus</i>	
	Oreofaside derbiano	
	<i>Penelope albipennis</i>	
	<i>Pipile jacutinga</i>	
	Sciacutinga	
	<i>Pipile pipile pipile</i>	
	Sciacutinga di Trinidad	
<i>Tetraonidae</i>		<i>Lyrurus mlokosiewiczii</i>
Tetraonidi	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i>	Fagiano di monte del Caucaso
	Tetraone di prateria di Attwater	
<i>Phasianidae</i>		<i>Argusianus argus</i> (C 1)
Fasianidi		Argo
	<i>Catraeus wallichii</i>	
	Fagiano di Wallich	
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i>	
	Quaglia della Virginia mascherata	
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i>	
	Fagiano orecchiuto bianco	
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i>	
	Fagiano orecchiuto bruno	
		<i>Cyrtonyx montezumae mearnsi</i> — 106 (C 1)
		Quaglia di Montezuma di Mearns
		<i>Cyrtonyx montezumae montezumae</i> (C 1)
		Quaglia di Montezuma
		<i>Fringilla monticola</i> (C 1)
		Francolino di Tadi
		<i>Fringilla swierstrai</i> (C 1)
		Francolino di Swierstra
		<i>Gallus sonneratii</i> (C 1)
		Gallo di Sonnerat o Gallo grigio
		<i>Ithaginis cruentus</i> (C 1)
		Fagiano insanguinato
	<i>Lophophorus impejanus</i>	
	Lofoforo splendente	
	<i>Lophophorus luysii</i>	
	Lofoforo cinese	
	<i>Lophophorus sclateri</i>	
	Lofoforo di Sclater	

Grus canadensis pratensis (C 1)
Gru canadese della Florida

	Appendice I	Appendice II
<i>Gruidae</i>	<i>Grus vipio</i> Gru dal collo bianco	
<i>Rallidae</i> Rallidi	<i>Tricholimnas sylvestris</i> Rallo di Lord Howe	<i>Gallirallus australis hectori</i> Rallo weka dell'Est (C 2)
<i>Rhynochetidae</i> Rinochetidi	<i>Rhynochetos jubatus</i> Kagu	
<i>Otididae</i> Otididi	<i>Chlamydotis undulata</i> Ubara africana <i>Choriotis nigriceps</i> Grande otarda dell'India <i>Eupodotis bengalensis</i> Otarda del Bengala	<i>Otis tarda</i> Otarda comune (C 1)
CHARADRIIFORMES Caradriiformi		
<i>Scolopacidae</i> Scolopacidi	<i>Numenius borealis</i> Chiurlo boreale	<i>Numenius minutus</i> Chiurlo nano <i>Numenius tenuirostris</i> Chiurlottello (C 1)
<i>Laridae</i> Laridi	<i>Tringa guttifer</i> Piro-Piro macchiato <i>Larus relictus</i> Gabbiano della Mongolia	<i>Larus brunnicephalus</i> Gabbiano testabruna (C 1)
COLUMBIFORMES Columbiformi		
<i>Columbidae</i> Columbidi	<i>Caloenas nicobarica</i> Colomba delle Nicobare <i>Ducula mindorensis</i> Colombo imperiale di Mindoro	<i>Gallicolumba luzonica</i> Colomba pugnolata (C 2) <i>Goura cristata</i> Gura coronata (C 1) <i>Goura scheepmakeri</i> Gura di Scheepmaker (C 1) <i>Goura victoria</i> Gura vittoria
PSITTACIFORMES Pappagalli		PSITTACIFORMES spp. — 107 Pappagalli (C 2: <i>Psittacidae</i> spp. — 107) Psittaciformi
<i>Psittacidae</i> Pappagalli	<i>Amazona arausiaca</i> Amazzonia dal collo rosso	

	Appendice I	Appendice II
<i>Psittacidae</i>	<i>Amazona barbadensis</i> Amazzonia dalla stella grigia <i>Amazona brasiliensis</i> Amazzonia dalla coda rossa <i>Amazona guildingii</i> Amazzonia di Guilding o di St. Vincent <i>Amazona imperialis</i> Amazzonia imperiale <i>Amazona leucocephala</i> Amazzonia dalla testa bianca <i>Amazona pretrei pretrei</i> Amazzonia dalla faccia rossa <i>Amazona rhodocorytha</i> Amazzonia dalle guance blu <i>Amazona versicolor</i> Amazzonia variopinta o di Santa Lucia <i>Amazona vinacea</i> Amazzonia vinacea <i>Amazona vittata</i> Amazzonia di Puerto Rico <i>Anodorhynchus glaucus</i> p.e. Ara blu <i>Anodorhynchus leari</i> Ara di Lear <i>Aratinga guaruba</i> Parrocchetto dorato <i>Cyanopsitta spixii</i> Ara de Spix <i>Cyanoramphus auriceps forbesi</i> Parrocchetto dalla testa d'oro <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> Parrocchetto della Nuova Zelanda <i>Cyclopsitta (= Opapsitta) diophtalma coxeni</i> Parrocchetto mascherato di Coxen <i>Geopsittacus occidentalis</i> p.e. Parrocchetto notturno <i>Neophema chrysogaster</i> Parrocchetto dal ventre arancione <i>Pezoporus wallicus</i> Parrocchetto terragnolo <i>Pionopsitta pileata</i> Parrocchetto con le orecchie <i>Psephotus chrysopterygius</i> Parrocchetto dalle ali dorate <i>Psephotus pulcherrimus</i> p.e. Parrocchetto del paradiso <i>Psittacula krameri echo</i> Parrocchetto dal collare dell'isola Mauritius	

	Appendice I	Appendice II
<i>Psittacidae</i>	<i>Psittacus erithacus princeps</i> Pappagallo cinerino dell'isola Fernando Poo <i>Pyrrhura cruentata</i> Conure dalla gola blu <i>Rhynchopsitta spp.</i> Parrocchetto dal grosso becco <i>Strigops habroptilus</i> Strigope o Kakapo	
CUCULIFORMES		
Cuculiformi		
<i>Musophagidae</i>		<i>Gallirex porphyreolophus</i> (C 1)
Musofagidi		Turaco dal ciuffo violetto
		<i>Tauraco corythaix</i> (C 1)
		Turaco dal ciuffo verde del Sudafrica
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (*) (C 1)
Strigiformi		Strigiformi
<i>Tytonidae</i>	<i>Tyto soumagnei</i>	
Titonidi	Barbagianni del Madagascar	
<i>Strigidae</i>	<i>Athene blewitti</i>	
Strigidi	Civetta macchiata delle foreste	
	<i>Ninox novaeseelandiae royana</i>	
	Ulula australiana	
	<i>Ninox squamipila natalis</i>	
	Ulula delle isole Christmas	
	<i>Otus gurneyi</i>	
	Assiolo gigante	
APODIFORMES		
Apodiformi		
<i>Trochilidae</i>	<i>Ramphodon dohrnii</i>	
Trochilidi	Colibri dal becco curvo	
TROGONIFORMES		
Trogoniformi		
<i>Trogonidae</i>	<i>Pharomachrus mocinno costaricensis</i>	
Trogonidi	Quetzal di Costa Rica o Trogone splendido di Costa Rica	
	<i>Pharomachrus mocinno mocinno</i>	
	Quetzal splendido messicano o Trogone splendido messicano	
CORACIIFORMES		
Coraciiformi		
<i>Bucerotidae</i>		<i>Aceros narcondami</i> (C 1)
Bucerotidi		Calao di Narcondam
		<i>Buceros bicornis (*)</i> (C 1)
		Calao bicolore o Bucero bicolore
	<i>Buceros bicornis homrai</i>	
	Calao bicolore del Nord o Bucero bicolore del Nord	
		<i>Buceros hydrocorax hydrocorax</i> (C 1)
		Calao delle Filippine
		<i>Buceros rhinoceros rhinoceros</i> (C 1)
		Calao rinoceronte
	<i>Rhinoplax vigil</i>	
	Calao dal casco o Bucero dal casco	

	Appendice I	Appendice II
PICIFORMES		
Piciformi		
<i>Picidae</i>	<i>Campephilus imperialis</i>	
Picidi	Picchio imperiale	
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i>	
	Picchio nero dal ventre bianco di Corea	
		<i>Picus squamatus flavirostris</i> (C 1)
		Picchio verde squamoso
PASSERIFORMES		
Passeriformi		
<i>Pittidae</i>		<i>Pitta brachyura nympha</i> (C 2)
Pittidi		Pitta del Bengala giapponese
	<i>Pitta kochi</i>	
	Pitta di Koch	
<i>Cotingidae</i>	<i>Cotinga maculata</i>	
Cotingidi	Cotinga macchiata	
		<i>Rupicola peruviana</i> (C 2)
		Galletto di roccia peruviano
		<i>Rupicola rupicola</i> (C 2)
		Rupicola o galletto di roccia comune
	<i>Xipholena atropurpurea</i>	
	Cotinga dalle ali bianche	
<i>Atrichornithidae</i>	<i>Atrichornis clamosa</i>	
Atricornitidi	Uccello dei cespugli rumoroso	
<i>Hirundinidae</i>		<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (C 1)
Irundinidi		Rondine dagli occhiali
<i>Muscicapidae</i>	<i>Dasyornis brachypterus longirostris</i> p.e.	
Muscicapidi	Pigliamosche di erba dal lungo becco	
	<i>Dasyornis broadbenti littoralis</i> p.e.	
	Pigliamosche rosso dell'Ovest	
		<i>Muscicapa ruecki</i>
		Pigliamosche di Rueck
	<i>Picathartes gymnocephalus</i>	
	Picatarte dalla testa nuda	
	<i>Picathartes oreas</i>	
	Picatarte del Camerun	
		<i>Psophodes nigrogularis</i> (C 2)
		Timalide occidentale
<i>Zosteropidae</i>	<i>Zosterops albogularis</i>	
Zosteropidi o uccelli dagli occhiali	Uccello dagli occhiali dal petto bianco	
<i>Meliphagidae</i>	<i>Meliphaga cassidix</i>	
Melifagidi	Melifago dall'elmo	
<i>Fringillidae</i>	<i>Spinus cucullatus</i>	
Fringillidi	Cardellino rosso	
		<i>Spinus yarrellii</i>
		Cardellino di Yarrell
		<i>Emblema oculata</i>
		Diamante dalle orecchie rosse
		<i>Poephila cincta cincta</i>
		Diamante a bavetta
<i>Estrildidae</i>		

	Appendice I	Appendice II
<i>Sturnidae</i> Sturnidi	<i>Leucopsar rothschildi</i> Storno di Rothschild	
<i>Paradisaeidae</i> Paradiseidi		<i>Paradisaeidae</i> spp. Paradiseidi (C 1)
REPTILIA RETTILI		
TESTUDINATA Testudinati		
<i>Dermatemytidae</i> Dermatemidi		<i>Dermatemys mawii</i> Dermatemide
<i>Emydidae</i> Emididi	<i>Batagur baska</i> Tartaruga fluviale indiana	
	<i>Geoclemys</i> (= <i>Damonia</i>) <i>hamiltonii</i> Tartaruga di Hamilton	<i>Clemmys muhlenbergi</i> Clemmide di Mühlenberg
	<i>Geomyda</i> (= <i>Nicoria</i>) <i>tricarinata</i> Tartaruga tricarinata	
	<i>Kachuga tecta tecta</i> Tartaruga a tetto dell'India	
	<i>Morenia ocellata</i> Tartaruga di Birmania	
	<i>Terrapene coahuila</i> Tartaruga-botte acquatica	
<i>Testudinidae</i> Testudinidi		<i>Testudinidae</i> spp. (*) (C 2) Testudinidi (C 1: <i>Testudo graeca</i> Tartaruga greca <i>Testudo hermanni</i> Tartaruga di Hermann <i>Testudo marginata</i> Tartaruga marginata)
	<i>Geochelone</i> (= <i>Testudo</i>) <i>elephantopus</i> Tartaruga gigante delle Galapagos	
	<i>Geochelone</i> (= <i>Testudo</i>) <i>radiata</i> Tartaruga raggiata	
	<i>Geochelone</i> (= <i>Testudo</i>) <i>yniphora</i> Tartaruga a sperone del Madagascar	
	<i>Geopherus flavomarginatus</i> Tartaruga dal bordo giallo	
	<i>Psammobates</i> (= <i>Testudo</i>) <i>geometrica</i>	
<i>Cheloniidae</i> Tartarughe di mare	<i>Cheloniidae</i> spp. Tartaruga caretta	
<i>Dermochelyidae</i> Dermochelidi	<i>Dermochelys coriacea</i> Dermochelide coriacea	

	Appendice I	Appendice II
<i>Trionychidae</i> Trionici	<i>Lissemys punctata punctata</i> Lissemide puntata	
	<i>Trionyx ater</i> Trionice nera	
	<i>Trionyx gangeticus</i> Trionice del Gange	
	<i>Trionyx hurum</i> Trionice pavone	
	<i>Trionyx nigricans</i> Trionice scuro	
<i>Pelamedusidae</i> Pelomedusidi		<i>Podocnemis spp.</i> (C 2) Tartarughe americane
<i>Chelidae</i> Tartarughe dal collo di serpente	<i>Pseudemys umbrina</i> Tartaruga dal collo corto	
CROCODYLIA Coccodrilli		
<i>Alligatoridae</i> Alligatoridi	<i>Alligator sinensis</i> Alligatore della Cina	<i>Alligatoridae spp. (*)</i> (C 2) Alligatori del Mississippi o Alligatore americano
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> Caimano del Rio Apaporis	
	<i>Caiman latirostris</i> Caimano dal muso largo o Jacaré	
	<i>Melanosuchus niger</i> Caimano nero	
<i>Crocodylidae</i> Coccodrillidi	<i>Crocodylus acutus</i> Coccodrillo americano	<i>Crocodylidae spp. (*)</i> (C 2) Coccodrillo di Jonnson
	<i>Crocodylus cataphractus</i> Coccodrillo catafratto o falso gaviaie africano	
	<i>Crocodylus intermedius</i> Coccodrillo intermedio o dell'Orinoco	
	<i>Crocodylus moreletii</i> Coccodrillo di Morelet	
	<i>Crocodylus niloticus</i> Coccodrillo del Nilo	
	<i>Crocodylus novaeguineae mindorensis</i> Coccodrillo di Mindoro	
	<i>Crocodylus palustris</i> Coccodrillo di palude	
	<i>Crocodylus porosus (**)</i> — 108 Coccodrillo marino	
	<i>Crocodylus rhombifer</i> Coccodrillo di Cuba o rombifero	
	<i>Crocodylus siamensis</i> Coccodrillo siamese	
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> Osteolemo tetraspe o Coccodrillo dal muso corto del Congo	

	Appendice I	Appendice II
<i>Crocodylidae</i>	<i>Tomistoma schlegelii</i> Falso gaviaie o Tomistoma	
<i>Gavialidae</i> Gaviali	<i>Gavialis gangeticus</i> Gaviaie del Gange	
RHYNCHOCEPHALIA Rincocefalidi		
<i>Sphenodontidae</i> Sfenodontidi	<i>Sphenodon punctatus</i> Sfenodonte o Tuatara	
SAURIA Sauri		
<i>Gekkonidae</i> Geconidi		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> Gecko dell'isola Serpente <i>Phelsuma spp.</i> (C 2)
<i>Pygopodidae</i> Pigopodidi		<i>Paradelma orientalis</i> Paradelma
<i>Agamidae</i> Agamidi		<i>Uromastyx spp.</i> (C 2) Uromastici
<i>Chamaeleonidae</i> Cameleonidi		<i>Chamaeleo spp.</i> (C 1: <i>Chamaeleo</i> <i>Chamaele</i>) Cameleonti
<i>Iguanidae</i> Iguanidi		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (C 2) Iguana marina <i>Conolophus spp.</i> (C 2) Iguane terrestri
	<i>Brachylophus spp.</i>	
	<i>Cyclura spp.</i> Iguane cornute	
<i>Cordylidae</i> Cordilidi		<i>Iguana spp.</i> Iguana <i>Phrynosoma coronatum blainvillei</i> Frinosoma coronata di San Diego <i>Cordylus spp.</i> Cordili <i>Pseudocordylus spp.</i> Pseudocordili <i>Chemidophorus hyperythrus</i> (C 1)
<i>Teiidae</i> Teiidi		<i>Crocodilurus lacertinus</i> Coccodrillo lucertola <i>Dracaena guianensis</i> Dracena della Guayana <i>Tupinambis spp.</i> Tegu <i>Heloderma spp.</i> (C 1) Eloderme <i>Varanus spp. (*)</i> (C 2) Varani
<i>Helodermatidae</i> Elordermatidi		
<i>Varanidae</i> Varanidi	<i>Varanus bengalensis</i> Varano del Bengala <i>Varanus flavescens</i> Varano giallo	

	Appendice I	Appendice II
<i>Varanidae</i>	<i>Varanus griseus</i> Varano del deserto <i>Varanus komodoensis</i> Drago di Komoso	
SERPENTES		
Serpenti		
<i>Boidae</i>		<i>Boidae spp. (*)</i> [C 2: <i>Constrictor</i> (= <i>Boa</i>)
Boidi		<i>constrictor</i> Boa costrittore] <i>Euinectes spp.</i> <i>Python spp. (*)</i> <i>Eryx jaculus.</i>
	<i>Acrantophis spp.</i> Acrantopidi <i>Boleyria spp.</i> <i>Casarea spp.</i> <i>Epicrates inornatus</i> Boa del Porto Rico <i>Epicrates subflavus</i> Boa della Giamaica <i>Python molurus molurus</i> Pitone dell'India <i>Sanzinia madagascariensis</i> Boa del Madagascar	
<i>Colubridae</i>		<i>Cyclagras gigas</i> Falso cobra
Colubridi		<i>Elachistodon westermanni</i> Mangiatore di uova indiano <i>Pseudoboa cloelia</i> Mussurano <i>Thamnophis elegans hammondi</i> Serpente dalle due strisce
AMPHIBIA		
ANFIBI		
URODELA		
Urodeli		
<i>Cryptobranchidae</i>	<i>Andrias</i> (= <i>Megalobatrachus</i>) <i>dauidianus</i> Salamandra di padre David	
Criptobranchidi	<i>Andrias</i> (= <i>Megalobatrachus</i>) <i>japonicus</i> Salamandra gigante del Giappone	
<i>Ambystomidae</i>		<i>Ambystoma dumerilii</i>
Ambistomidi		<i>Ambystoma lermaensis</i> <i>Ambystoma mexicanum</i> Salamandra tigre
SALIENTIA		
Salienti o Anuri		
<i>Bufo</i>	<i>Bufo periglenes</i> Rospo rosso	
Bufo		

	Appendice I	Appendice II
<i>Bufonidae</i>	<i>Bufo superciliaris</i>	<i>Bufo retiformis</i> (C 2) Rospo verde
<i>Atelopodidae</i>	<i>Nectophrynoides spp.</i>	
Atelopodidi	Nettofrinoide	
	<i>Atelopus varius zeteki</i>	

PISCES
PESCI

COELACANTHIFORMES Celacantiformi <i>Coelacanthidae</i>		<i>Latimeria chaluminae</i> Latimeria
CERATODIFORMES Geratodiformi <i>Ceratodidae</i>		<i>Neoceratodus forsteri</i> Noceratodo di Forster
ACIPENSERIFORMES Acipenseriformi <i>Acipenseridae</i> Acipenseridi	<i>Acipenser brevirostrum</i> Storione dal rostro breve	<i>Acipenser fulvescens</i> Storione rosso <i>Acipenser oxyrhynchus</i> <i>Acipenser sturio</i> Storione comune
OSTEOGLOSSIFORMES Osteoglossiformi <i>Osteoglossidae</i> Osteoglossidi	<i>Scleropages formosus</i>	<i>Arapaima gigas</i> (C 1) Arapaima
SALMONIFORMES Salmoniformi <i>Salmonidae</i> Salmonidi	<i>Coregonus alpenae</i>	<i>Salmo chrysogaster</i> <i>Stenodus leucichthys leucichthys</i> Salmone bianco
CYPRINIFORMES Cipriniformi <i>Cyprinidae</i> Ciprinidi		<i>Caecobarbus geertsi</i> <i>Plagopterus argentissimus</i>

	Appendice I	Appendice II
<i>Cyprinidae</i>	<i>Probarbus jullieni</i>	
<i>Catastomidae</i> Catastomidi	<i>Chamistes cujus</i>	<i>Ptychocheilus lucius</i>
SILURIFORMES Siluriformi		
<i>Schilbeidae</i> Schilbeidi	<i>Pangasianodon gigas</i>	
ATHERINIFORMES Ateriniformi		
<i>Cyprinodontidae</i> Ciprionodontidi		<i>Cynolebias constanciae</i>
		<i>Cynolebias marmoratus</i>
		<i>Cynolebias minimus</i>
		<i>Cynolebias opalescens</i>
		<i>Cynolebias splendens</i>
<i>Poeciliidae</i> Pecilidi		<i>Xiphophorus couchianus</i>
PERCIFORMES		
<i>Percidae</i> Percidi	<i>Stizostedion vitreum glaucum</i>	
<i>Sciaenidae</i> Scienidi	<i>Cynoscion macdonaldi</i>	
MOLLUSCA MOLLUSCHI		
ANISOMYARIA		
<i>Mytilidae</i>		<i>Mytilus choris</i>
NAIADOIDA		
<i>Unionidae</i> Unionidi	<i>Conradilla caelata</i>	<i>Cyprogenia aberti</i>
	<i>Dromus dromas</i>	
	<i>Epioblasma (= Dysnomia) florentina curtisi</i>	
	<i>Epioblasma (= Dysnomia) florentina florentina</i>	
	<i>Epioblasma (= Dysnomia) sampsoni</i>	

	Appendice I	Appendice II
<i>Unionidae</i>	<i>Epioblasma (= Dysnomia) sulcata perobliqua</i> <i>Epioblasma (= Dysnomia) torulosa gubernaculum</i> <i>Epioblasma (= Dysnomia) torulosa torulosa</i> <i>Epioblasma (= Dysnomia) turgidula</i> <i>Epioblasma (= Dysnomia) walkeri</i> <i>Fusconaia cuneolus</i> <i>Fusconaia edgariana</i> <i>Lampsilis higginsii</i> <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> <i>Lampsilis satura</i> <i>Lampsilis virescens</i> <i>Plethobasis cicatricosus</i> <i>Plethobasis cooperianus</i> <i>Pleurobema plenum</i> <i>Potamilus (= Proptera) capax</i> <i>Quadrula intermedia</i> <i>Quadrula sparsa</i> <i>Toxolasma (= Carunculina) cylindrella</i> <i>Unio (Megalonaia/ ?) nickliniana</i> <i>Unio (Lampsilis/ ?) tampicoensis tecomatensis</i> <i>Villosa (= Micromya) trabalis</i>	<i>Epioblasma (= Dysnomia) torulosa rangiana</i> <i>Fusconaia subrotunda</i> <i>Lampsilis brevicula</i> <i>Lexingtonia dolabelloides</i>

	Appendice I	Appendice II
STYLOMMATOPHORA		
Stilommatofori		
<i>Cameanidae</i>		<i>Pupustyla (= Papuina) pulcherrima</i>
Camenidi		
<i>Paryphantidae</i>		<i>Paryphanta spp.</i> + 209
PROSOBRANCHIA		
Prosobranchi		
<i>Hydrobiidae</i>		<i>Coahuilix hubbsi</i>
Idrobidi		<i>Cochliopina milleri</i>
		<i>Durangonella coahuilae</i>
		<i>Mexipyrus carranzae</i>
		<i>Mexipyrus churinceanus</i>
		<i>Mexipyrus escobedae</i>
		<i>Mexipyrus lugoi</i>
		<i>Mexipyrus mojarralis</i>
		<i>Mexithauma multilineatus</i>
		<i>Mexipyrus quadripaludium</i>
		<i>Nymphophilus minckleyi</i>
		<i>Paludiscala caramba</i>
	INSECTA	
	INSETTI	
LEPIDOPTERA		
Lepidotteri		
<i>Papilionidae</i>		<i>Ornithoptera spp. (sensu D'Abrera)</i> (C 1)
Papilionidi		<i>Trogonoptera spp. (sensu D'Abrera)</i> (C 1)
		<i>Troides spp. (sensu D'Abrera)</i> (C 1)
		<i>Parnassius apollo</i> (C 1)
	ANTHOZOA	
<i>Antipatharia</i>		<i>Antipatharia spp.</i> (C 2)

	Appendice I	Appendice II
FLORA		
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium namagnamum</i>	<i>Pachypodium spp.</i> (*) Palma del Madagascar
ARACEAE	<i>Alocasia sanderiana</i> Alocasia <i>Alocasia zebrina</i> Alocasia	
ARALIACEAE		<i>Panax quinquefolius</i> > 1 Ginseng
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (**) + 210	<i>Araucaria araucana</i> (*) - 109 > 2 Rompicapo-scimmia
ASCLEPIADACEAE		<i>Ceropegia spp.</i> <i>Frerea indica</i>
BYELIDACEAE		<i>Byblis spp.</i>
CACTACEAE	<i>Ariocarpus agavoides</i> <i>Ariocarpus scapharostrus</i> <i>Aztekium ritteri</i> <i>Echinocereus lindsayi</i> <i>Obregonia denegrii</i> <i>Pelecyphora aselliformis</i> <i>Pelecyphora strobiliformis</i>	<i>CACTACEAE spp.</i> (*) + 211 Cactus <i>Rhipsalis spp.</i>
CARYOCARACEAE	<i>Caryocar costaricense</i> Caryocar	
CARYOPHYLLACEAE	<i>Gymnocarpus przewalskii</i> <i>Melandrium mongolicus</i> <i>Silene mongolica</i> <i>Stellaria pulvinata</i> Stellaria	
CEPHALOTACEAE		<i>Cephalotus follicularis</i>
CHLOANTHACEAE		<i>CHLOANTHACEAE spp.</i> + 212

	Appendice I	Appendice II
COMPOSITAE		<i>Saussurea lappa</i> > 1 Bardana
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i>	
	<i>Pilgerodendron uviferum</i>	
CYATHEACEAE		CYATHEACEAE spp. > 3 Felci
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (*) Cicas
	<i>Microcycas calocoma</i> <i>Cicas nana</i>	
DICKSONIACEAE		DICKSONIACEAE spp. > 3 Felce
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp.
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> > 1 Yam
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. — 110 Latte di lupo
FAGACEAE		<i>Quercus copeyensis</i> > 2 Quercia (copayensis)
GENTIANACEAE	<i>Prepusa hookeriana</i>	
HAEMODORACEAE		<i>Anigozanthos</i> spp. <i>Macropidia fuliginosa</i>
HUMIRIACEAE	<i>Vantanea barbourii</i>	
JUGLANDACEAE	<i>Engelhardtia pterocarpa</i>	
LEGUMINOSAE	<i>Ammopiptanthus mongolicum</i> <i>Cynometra hemitomophylla</i> <i>Platymiscium pleiostachyum</i> <i>Tachigalia versicolor</i>	 <i>Thermopsis mongolica</i>
LILIACEAE	 <i>Aloe albida</i> <i>Aloe pillansii</i> <i>Aloe polyphylla</i> <i>Aloe thornicroftii</i> <i>Aloe vossii</i>	 <i>Aloe</i> spp. (*)
MELASTOMATACEAE	<i>Lavoisiera itambana</i>	

	Appendice I	Appendice II
MELIACEAE	<i>Guarea longipetiola</i>	<i>Swietenia humilis</i> > 2 Mogano
MORACEAE	<i>Batocarpus costaricensis</i>	
MYRTACEAE		<i>Verticordia</i> spp.
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes rajali</i>	
ORCHIDACEAE	<i>Cattleya skinneri</i> Fiore di S. Sebastiano <i>Cattleya trianae</i> <i>Didiciea cunninghamii</i> <i>Laelia jongheana</i> <i>Laelia lobata</i> <i>Lycaste virginalis</i> var. <i>alba</i> Fiore dello Spirito Santo <i>Peristeria elata</i> <i>Renanthera imschootiana</i> <i>Vancia caerulea</i>	ORCHIDACEAE spp. (*) (C 1: 106 species)
PALMAE		<i>Areca ipot</i> Betelmut <i>Chrysalidocarpus decipiens</i> <i>Chrysalidocarpus lutescens</i> <i>Neodypsis decaryi</i> <i>Phoenix hanceana</i> var. <i>philippinensis</i> <i>Zalacca clemensiana</i>
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> Abete del Guatemala <i>Abies nebrodensis</i> Abete delle isole Nebrodi	
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus costalis</i> <i>Podocarpus parlatorei</i>	
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. Love plant
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. [C 1: <i>Cyclamen graecum</i> Ciclamino (incl. <i>Cyclamen mindleri</i>) <i>Cyclamen creticum</i> <i>Cyclamen balearicum</i> <i>Cyclamen persicum</i>

	Appendice I	Appendice II
PRIMULACEAE		C 2: <i>Cyclamen hederifolium</i> (<i>Cyclamen neapolitanum</i>) <i>Cyclamen purpurascens</i> (<i>Cyclamen europaeum</i> auct.) <i>Cyclamen repandum</i> (<i>Cyclamen vernale</i>)
PROTEACEAE		<i>Banksia</i> spp. <i>Conospermum</i> spp. <i>Dryandra formosa</i> <i>Dryandra polycephala</i> <i>Orothamnus zeyheri</i> <i>Protea odorata</i> <i>Xylomelum</i> spp.
RUBIACEAE	<i>Balmea stormae</i>	
RUTACEAE		<i>Boronia</i> spp. <i>Crovia</i> spp. <i>Geleznovia verrucosa</i>
SAXIFRAGACEAE (GROSSULARIACEAE)	<i>Ribes sardoum</i> Bacca delle oche	
SOLANACEAE Night Shade		<i>Solanum sylvestre</i>
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i>	STANGERIACEAE spp. (*)
STERCULIACEAE		<i>Basiloxylon excelsum</i> > 2
THYMELAEACEAE		<i>Pimelea physodes</i>
ULMACEAE	<i>Celtis aetnensis</i> Celtis dell'Etna	
VERBENACEAE		<i>Caryopteris mongolica</i> Nut Wing
WELWITSCHIACEAE	<i>Welwitschia bainesii</i>	WELWITSCHIACEAE spp. (*)
ZAMIACEAE	<i>Encephalartos</i> spp.	ZAMIACEAE spp. (*)
ZINGIBERACEAE	<i>Hedychium philippinense</i> Giglio delle farfalle	
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum sanctum</i> > 2 Legno santo

APPENDICE III ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Interpretazione

1. Le specie elencate nella presente appendice sono indicate :
 - a) con il nome della specie, o
 - b) con l'insieme delle specie appartenenti ad una categoria superiore o parte designata di tale categoria.
2. L'abbreviazione « *spp.* » serve a indicare tutte le specie di una categoria superiore.
3. Gli altri riferimenti a categorie superiori alle specie sono forniti unicamente a titolo informativo o ai fini della classificazione.
4. Un asterisco (*) posto davanti al nome di una specie o di una categoria superiore indica che una o più popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie di tale specie o categoria sono incluse nell'appendice I e che tali popolazioni, sottospecie o specie sono escluse dall'appendice III.
5. Due asterischi (**) posti davanti al nome di una specie o di una categoria superiore indicano che una o più popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie di tale specie o categoria sono incluse nell'appendice II e che tali popolazioni, sottospecie o specie sono escluse dall'appendice III.
6. I nomi di Stati posti davanti al nome di specie o di altre categorie sono quelli delle parti contraenti che richiedono che tali specie o categorie vengano incluse nella presente appendice.
7. Le disposizioni della convenzione si applicano a qualsiasi animale o pianta, sia vivo che morto, di una specie o altra categoria elencati nella presente appendice, nonché a qualsiasi parte o suo derivato facilmente individuabile.

(¹) Le menzioni (C 1) o (C 2) poste dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indicano che una o più sottospecie o specie di detta specie o taxon figurano nell'allegato C, parte 1 o parte 2 del regolamento.

(²) Le traduzioni dei nomi latini hanno un valore indicativo.

	Specie	Paese
--	--------	-------

FAUNA

MAMMALIA

CHIROPTERA
Chiroteri

Phyllostomatidae
Fillostomatidi

EDENTATA
Sdentati

Myrmecophagidae

Vampyrops lineatus
Vampiro dalle strisce bianche

Uruguay

Tamandua tetradactyla (**)

Guatemala

	Specie	Paese
<i>Bradypodidae</i> Bradipodidi	<i>Bradypus griseus</i> Bradipo grigio	Costa Rica
	<i>Choloepus hoffmanni</i> Colepo di Hoffmann	Costa Rica
<i>Dasypodidae</i> Dasipodidi	<i>Cabassous centralis</i>	Costa Rica
	<i>Cabassous gymnurus (tatouay)</i>	Uruguay
PHOLIDOTA Folidoti		
<i>Manidae</i> Manidi	<i>Manis gigantea</i> Pangolino gigante	Gana
	<i>Manis longicaudata</i>	Gana
	<i>Manis tricuspis</i> Pangolino tricuspide	Gana
RODENTIA Roditori		
<i>Sciuridae</i> Sciuridi	<i>Epixerus ebii</i>	Gana
	<i>Sciurus deppei</i>	Costa Rica
<i>Anomaluridae</i> Anomaluridi	<i>Anomalurus spp.</i> Anomaluro	Gana
	<i>Idiurus spp.</i> Idiuro	Gana
<i>Hystricidae</i> Istricidi	<i>Hystrix spp.</i> Istrice	Gana
<i>Erethizontidae</i> Eretizontidi	<i>Coendou spinosus</i> Coendou	Uruguay
CARNIVORA Carnivori		
<i>Canidae</i> Canidi	<i>Fennecus zerda</i> Fennec	Tunisia
<i>Procyonidae</i> Procionidi	<i>Bassaricyon gabbii</i>	Costa Rica
	<i>Bassariscus sumichrasti</i> Bassarisco del Centro America	Costa Rica
	<i>Nasua nasua solitaria</i>	Uruguay
<i>Mustelidae</i> Mustelidi	<i>Galictis allamandi</i> Grigioni	Costa Rica
	<i>Mellivora capensis</i> Tasso del miele	Gana, Botswana
<i>Viverridae</i> Viverridi	<i>Viverra civetta</i> Civetta zibetto	Botswana
<i>Hyaenidae</i> Ienidi	<i>Proteles cristatus</i> Protele crestato	Botswana
PINNIPEDIA Pinnipedi		
<i>Odobenidae</i> Odobenidi	<i>Odobenus rosmarus</i> Tricheco	Canada

	Specie	Paese
ARTIODACTYLA		
Artiodattili		
<i>Tayassuidae</i>	<i>Tayassu tajacu</i>	Guatemala
<i>Hippopotamidae</i>	<i>Hippopotamus amphibius</i> (C 2)	Gana
Ippopotamidi	Ippopotamo anfibio	
<i>Tragulidae</i>	<i>Hyemoschus aquaticus</i>	Gana
Tragulidi	Iemosco acquatico	
<i>Cervidae</i>	<i>Cervus elaphus barbarus</i>	Tunisia
Cervidi	Cervo dell'Atlante	
	<i>Mazama americana cerasina</i>	Guatemala
	<i>Odocoileus virginianus mayensis</i>	Guatemala
<i>Bovidae</i>	<i>Ammotragus lervia</i>	Tunisia
Bovidi	Ammotrango	
	<i>Antilope cervicapra</i>	Nepal
	Antilope cervicapra	
	<i>Boocercus (Taurotragus) euryceros</i>	Gana
	Bongo	
	<i>Bubalus bubalis</i>	Nepal
	Bufalo indiano	
	<i>Damaliscus lunatus</i>	Gana
	Damalisco	
	<i>Gazella dorcas</i>	Tunisia
	Gazella Dorcade	
	<i>Gazella gazella cuvieri</i>	Tunisia
	<i>Gazella leptoceros</i>	Tunisia
	Gazella bianca	
	<i>Tetracerus quadricornis</i>	Nepal
	Antilope quadricorne	
	<i>Tragelaphus spekei</i>	Gana
	Sitatunga	

AVES
UCCELLI

RHEIFORMES		
Reiformi		
<i>Rheidae</i>	<i>Rhea americana</i> (**)	Uruguay
Reidi	Nandù	
CICONIIFORMES		
Ciconiformi		
<i>Ardeidae</i>	<i>Ardea goliath</i>	Gana
Ardeidi	Airone gigante	
	<i>Bubulcus ibis</i> (C 1)	Gana
	<i>Casmerodius albus</i> (C 1)	Gana
	Airone bianco	
	<i>Egretta garzetta</i> (C 1)	Gana
	Garzetta	
<i>Ciconiidae</i>	<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i>	Gana
Ciconidii	Mitteria del Senegal	
	<i>Leptoptilos crumeniferus</i>	Gana
	Marabù d'Africa	

	Specie	Paese
<i>Threskiornithidae</i> Treschiornitidi	<i>Hagedashia hagedash</i> Hagedash <i>Lampribus rara</i>	Gana Gana
	<i>Threskiornis aethiopica</i> Ibis sacro	Gana
ANSERIFORMES Anseriformi		
<i>Anatidae</i> Anatidi	<i>Anatidae spp. (*) (**)</i> (C 1: <i>Cygnus colombianus</i> <i>Cygnus bewickii jankowskii</i> Anatidi <i>Alopochen aegyptiacus</i> <i>Anas querquedula</i> <i>Aythya nyroca</i>)	Gana
GALLIFORMES Galliformi		
<i>Cracidae</i> Cracidi	<i>Crax rubra</i> Hocco messicano <i>Ortalis vetula</i> <i>Penelopina nigra</i>	(C 2) Costa Rica (C 2) Guatemala (C 2) Guatemala
<i>Phasianidae</i> Fasianidi	<i>Agelastes meleagrides</i> Agelaste <i>Tragopan satyra</i> Tragopano saturo	Gana Nepal
<i>Meleagrididae</i>	<i>Agriocharis ocellata</i>	Guatemala
CHARADRIIFORMES		
<i>Burhimidae</i>	<i>Burhinus bistriatus</i>	Guatemala
COLUMBIFORMES Columbiformi		
<i>Columbidae</i> Columbidi	<i>Columbidae spp. (*) (**)</i> (C 1: <i>Columba livia</i>) Columbidi <i>Nesoenas mayeri</i> Colombo di Mayer	Gana Mauritius
PSITTACIFORMES Psittaciformi		
<i>Psittacidae</i> Psittacidi	<i>Psittacula krameri (*)</i>	Gana, Costa Rica
CUCULIFORMES Cuculiformi		
<i>Musophagidae</i> Musofagidi	<i>Musophagidae spp. (**)</i> Musofagidi	Gana
PICIFORMES		
<i>Rhamphastidae</i>	<i>Ramphastos sulphuratus</i>	Guatemala

	Specie	Paese
PASSERIFORMES		
Passeriformi		
<i>Muscicapidae</i>	<i>Bebrornis rodericanus</i>	Mauritius
Muscicapidi	<i>Tchitrea (Terpsiphone) bourbonensis</i>	Mauritius
<i>Emberizidae</i>	<i>Gubernatrix cristata</i>	Uruguay
Emberizidi	Cardinale Verde	
<i>Icteridae</i>	<i>Xanthopsar flavus</i>	Uruguay
Itteridi		
<i>Fringillidae</i>	<i>Fringillidae spp. (*)(**)</i>	Gana
Fringuelli	Fringuelli	
<i>Ploceidae</i>	<i>Ploceidae spp.</i>	Gana
Ploceidi	Ploceidi	
REPTILIA		
RETTILI		
TESTUDINATA		
Testudinati		
<i>Trionichidae</i>	<i>Trionyx triunguis</i>	Gana
Trionichini	Trionice africana	
<i>Pelomedusidae</i>	<i>Pelomedusa subrufa</i>	Gana
Pelomedusini	Pelomedusa	
	<i>Pelusios spp.</i>	Gana
FLORA		
GNETACEAE	<i>Gnetum montanum</i>	Nepal
MAGNOLIACEAE	<i>Talauma hodgsonii</i>	Nepal
PAPAVERACEAE	<i>Meconopsis regia</i>	Nepal
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus nerifolius</i>	Nepal
TETRACENTRACEAE	<i>Tetracentron spp.</i>	Nepal

ALLEGATO B

Parti o prodotti di animali o di piante di cui all'articolo 2

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
1 a)	ex 41.01 ex 41.02 C ex 41.05 B ex 43.01 ex 43.02	Pellicce e pelli (intere o ventre e fianchi) degli animali delle specie <i>Canidae</i> , <i>Ursidae</i> , <i>Lutrinae</i> , <i>Viverridae</i> , <i>Felidae</i> , <i>Arctocephalus</i> , <i>Elephantidae</i> , <i>Equidae</i> e <i>Camelidae</i> , elencate nelle appendici I, II e III della convenzione, nonché delle specie di <i>Colobus angolensis</i> , <i>Colobus guereza</i> e <i>Colobus polykomos</i>
1 b)	ex 43.03 B	Oggetti di confezione, coperte, tappeti e tappezzerie fabbricate con le pellicce e le pelli di cui al punto 1 a)
2	ex 05.09 ex 05.15 B ex 99.05	Crani, parti di crani con corna, trofei o parti di animali delle specie <i>Elephantidae</i> , <i>Rhinocerotidae</i> , <i>Suidae</i> , <i>Cervidae</i> , <i>Bovidae</i> e <i>Choeropsis liberiensis</i> , elencate nelle appendici I, II e III della convenzione
3 a)	ex 05.09 ex 95.05 B ex 99.05	Zanne di <i>Elephantidae</i> , <i>Monodon monoceros</i> e <i>Odobenus rosmarus</i>
3 b)	ex capitoli 66, 71, 92, 97, 98 e 99	Oggetti ricavati, in tutto o in parte, dall'avorio di cui al punto 3 a)
4	ex 05.09 ex 95.05 B ex 99.05	Corna, anche lavorate, di <i>Rhinocerotidae</i>
5	ex 05.14	Muschio di tutte le specie di <i>Moschus</i>
6	ex 53.02 B ex 53.05	Lana di <i>Vicugna vicugna</i> e di <i>Lama guanicoe</i>
7	ex 02.04 C ex 02.06 C ex 05.15 B ex 16.03 ex 23.01 A ex 05.09 ex 15.04 ex 15.08 ex 15.12 15.15 A ex capitolo 41 ex capitoli 42, 43 e 64	Carni e frattaglie, di tutte le specie di <i>Cetacea</i> ; estratti, sughi, farine e polveri di carne e frattaglie di tutte le specie di <i>Cetacea</i> Fanoni di balena, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata Grassi ed oli di cetacei Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche artificialmente colorato Cuoi e pelli trattati con olio di balena o di altri cetacei, anche modificato Tutti i prodotti qui di seguito, trattati con olio di balena o di altri cetacei, anche modificato, o confezionati a partire da cuoi e pelli trattati con questo stesso olio : — Lavori di cuoi, oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili contenitori; lavori di budella
8	ex 05.07 B ex 67.01 ex 99.05	Pelli di uccelli, parti di pelli di uccelli e piume di uccelli delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione ed oggetti fabbricati con le medesime
9	ex 04.05 A II ex 99.05	Uova e gusci di uova di uccelli delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione
10	ex 05.09 ex 95.05 B ex 99.05	Elmi di <i>Rhinoplax vigil</i> e prodotti scolpiti nella loro materia

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
11 a)	ex 41.01 ex 41.05 ex 99.05	Pelli intere e parti sostanziali di pelli di rettili delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione
11 b)	ex 42.02 B ex 42.03	Oggetti da viaggio, borse da donna e contenitori simili e oggetti di vestiario e loro accessori confezionati con le pelli di cui al punto 11 a)
12	ex 05.09 ex 05.15 B ex 95.05 B ex 99.05	Carapaci di tartarughe terrestri o marine, greggi o semplicemente preparati e scagliati
13	ex 02.04 C II ex 02.06 C II ex 21.05 A	Carni di tartaruga e zuppe di tartaruga
14	ex 05.15 B ex 99.05	Alti di farfalle delle specie elencate nelle appendici I e II della convenzione e merci fabbricate con queste ali
15	ex 99.05	Animali o parti di animali preparati o imbalsamati delle specie elencate nelle appendici I e II della convenzione
16	ex 06.02 ex 06.04 ex 43.03 B	Tronchi di <i>cyatheaceae</i> e di <i>dycksoniaceae</i> , nonché il legname e le radici indicate nell'appendice II della convenzione

ALLEGATO C

ELENCO DELLE SPECIE

oggetto di un trattamento specifico da parte della Comunità

NB :

Un asterisco (*) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che una o più popolazioni geografiche isolate, sottospecie o specie, della detta specie o del detto taxon sono già incluse nell'appendice I della convenzione.

PARTE I

SPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

FAUNA

MAMMALIA

EDENTATA

*Myrmecophagidae**Myrmecophaga tridactyla**Tamandua tetradactyla chapadensis*

PHOLIDOTA

*Manidae**Manis spp.*

RODENTIA

*Sciuridae**Ratufa spp.*CETACEA spp. (*) ⁽¹⁾

CARNIVORA

*Viverridae**Cynogale bennetti**Eupleres goudotii**Eupleres major**Fossa fossa**Prionodon linsang*

PINNIPEDIA

*Phocidae**Mirounga angustirostris**Mirounga leonina*

SIRENIA

*Dugongidae**Dugong dugon* (*)*Trichechidae**Trichechus senegalensis*

PERISSODACTYLA

*Equidae**Equus hemionus* (*)*Equus zebra hartmannae**Tapiridae**Tapirus terrestris*

ARTIODACTYLA

*Antilocapridae**Antilocapra americana mexicana**Bovidae**Capra falconeri* (*)*Oryx (tao) dammah*

(1) Esclusi gli specimen delle specie di cui all'allegato II della convenzione nonché i loro prodotti e derivati catturati dai groenlandesi su licenza concessa dalle competenti autorità della Groenlandia e della Danimarca.

AVES

SPHENISCIFORMES

*Spheniscidae**Spheniscus demersus*

PELECANIFORMES

*Pelecanidae**Pelecanus crispus*

CICONIIFORMES

*Ardeidae**Bubulcus ibis**Casmerodius albus* (syn. *Egretta alba*)*Egretta garzetta**Ciconiidae**Ciconia nigra**Threskiornithidae**Platalea leucorodia**Phoenicopteridae**Phoenicoparrus andinus**Phoenicoparrus jamesi**Phoenicopterus ruber chilensis**Phoenicopterus ruber ruber*

ANSERIFORMES

*Anatidae**Coscoroba coscoroba**Cygnus columbianus* (syn. *Cygnus bewickii jankowskii*)*Branta ruficollis**Alopochen aegyptiacus**Anas querquedula**Aythya nyroca*

FALCONIFORMES spp. (*)

GALLIFORMES

*Phasianidae**Argusianus argus**Cyrtonyx montezumae mearnsi* — 106*Cyrtonyx montezumae montezumae**Francolinus ochropectus**Gallus sonneratii**Ithaginis cruentus**Polyplectron bicalcaratum**Polyplectron germaini*
Polyplectron malacense

GRUIFORMES

*Gruidae**Grus canadensis pratensis**Otididae**Otis tarda*

CHARADRIIFORMES

*Scolopacidae**Numenius tenuirostris**Laridae**Larus brunnecephalus*

COLUMBIFORMES

*Columbidae**Columba livia**Goura cristata**Goura scheepmakeri**Goura victoria*

CUCULIFORMES

*Musophagidae**Gallirex porphyreolophus**Tauraco corythaix*

STRIGIFORMES spp. (*)

CORACIIFORMES

*Bucerotidae**Aceros narcondami**Buceros bicornis* (*)*Buceros hydrocorax hydrocorax**Buceros rhinoceros rhinoceros*

PICIFORMES

*Picidae**Picus squamatus flavirostris*

PASSERIFORMES

*Hirundinidae**Pseudochelidon sirintarae**Paradisaeidae* spp.

REPTILIA

TESTUDINATA

*Testudinidae**Testudo graeca**Testudo hermanni**Testudo marginata*

SAURIA

*Chamaeleonidae**Chamaeleo chamaeleon**Teiidae**Cnemidophorus hyperythrus**Helodermatidae**Heloderma* spp.

PISCES

OSTEOGLOSSIFORMES

*Osteoglossidae**Arapaima gigas*

INSECTA

LEPIDOPTERA

*Papilionidae**Ornithoptera spp. (sensu D'Abrera)**Parnassius apollo**Trogonoptera spp. (sensu D'Abrera)**Troides spp. (sensu D'Abrera)*

FLORA

ORCHIDACEAE

Cypripedium calceolus
Epipactis palustris
Epipactis helleborine
Epipactis leptochila
Epipactis muelleri
Epipactis dunensis
Epipactis purpurata
Epipactis phyllanthes
Epipactis atrorubens
Epipactis microphylla
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera cucullata
Cephalanthera epipactoides
Cephalanthera rubra
Limodorum abortivum
Epipogium aphyllum
Neottia nidus-avis
Listera ovata
Listera cordata
Spiranthes spiralis
Spiranthes aestivalis
Spiranthes romanzoffiana
Goodyera repens
Gennaria diphylla
Herminium monorchis
Neottianthe cucullata
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Chamorchis alpina
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia odoratissima
Pseudorchis albida
Pseudorchis frivaldii
Nigritella nigra
Coeloglossum viride
Dactylorhiza iberica
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza sulphurea
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza majalis
Dactylorhiza cordigera
Dactylorhiza traunsteineri
Dactylorhiza russowii
Dactylorhiza elata
Dactylorhiza maculata

Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza saccifera
Neotinea maculata
Traunsteinera globosa
Orchis papilionacea
Orchis boryi
Orchis morio
Orchis longicornu
Orchis coriophora
Orchis sancta
Orchis ustulata
Orchis tridentata
Orchis lactea
Orchis italica
Orchis simia
Orchis militaris
Orchis punctulata
Orchis purpurea
Orchis saccata
Orchis patens
Orchis spitzelii
Orchis mascula
Orchis pallens
Orchis provincialis
Orchis anatolica
Orchis quadripunctata
Orchis laxiflora
Aceras anthropophorum
Himantoglossum hircinum
Barlia robertiana
Anacamptis pyramidalis
Serapias cordigera
Serapias neglecta
Serapias vomeracea
Serapias lingua
Serapias parviflora
Ophrys insectifera
Ophrys speculum
Ophrys lutea
Ophrys fusca
Ophrys pallida
Ophrys sphegodes
Ophrys spruneri
Ophrys ferrum-equinum
Ophrys bertolonii
Ophrys lunulata
Ophrys argolica
Ophrys reinholdii

Ophrys crotica
Ophrys carmela
Ophrys scolopax
Ophrys fuciflora
Ophrys arachnitiformis
Ophrys tenthredinifera
Ophrys apifera
Ophrys bombyliflora
Corallorhiza trifida

Liparis loeselii
Microstylis monophyllos
Hammarbya paludos

PRIMULACEAE

Cyclamen graecum (incl. *Cyclamen mindleri*)
Cyclamen creticum
Cyclamen balearicum
Cyclamen persicum

PARTE 2**SPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2****FAUNA****MAMMALIA****MONOTREMATA**

Tachyglossidae
Zaglossus spp.

MARSUPIALIA

Macropodidae
Dendrolagus bennettianus
Dendrolagus lumholtzi
Dendrolagus inustus
Dendrolagus ursinus
PRIMATES spp. (*)

CARNIVORA

Canidae
Canis lupus (*)
Chrysocyon brachyurus
Ursidae
Ursus (= *Tharalactos*) *maritimus*
Procyonidae
Ailurus fulgens
Mustelidae
Lutra enudris
Lutra incarum

Felidae

Felis bengalensis (*)
Felis concolor (*)
Felis geoffroyi
Felis pajeros
Felis pardalis (*)
Felis serval
Felis tigrina (*)
Felis wiedii (*)
Felis yagouaroundi (*)
Felis lynx (*)
Felis sylvestris

PROBOSCIDEA

Elephantidae
Loxodonta africana

ARTIODACTYLA

Hippopotamidae
Choeropsis liberiensis
Hippopotamus amphibius
Cervidae
Pudu mephistophiles
Bovidae
Ovis ammon

AVES**ANSERIFORMES**

Anatidae
Anas aucklandica aucklandica
Anas aucklandica chlorotis
Anas bernieri

GALLIFORMES

Cracidae
Crax rubra
Ortalis vetula
Penelopina nigra

GRUIFORMES**Rallidae***Gallirallus australis hectori***COLUMBIFORMES****Columbidae***Gallicolumba luzonica***PSITTACIFORMES***Psittacidae* spp. — 107 (*Melopsittacus undulatus*, *Nymphicus hollandicus*, *Psittacula krameri*)**PASSERIFORMES****Pittidae***Pitta brachyura nympha***Cotingidae***Rupicola peruviana**Rupicola rupicola***Muscicapidae***Psophodes nigrogularis***REPTILIA****TESTUDINATA***Testudinidae* spp. (escluse le seguenti tre specie : *Testudo graeca*, *Testudo hermanni* e *Testudo marginata*, che figurano nella parte I dell'allegato C)**Pelomedusidae***Podocnemis* spp.**CROCODYLIA***Alligatoridae* spp. (*)*Crocodylidae* spp. (*)**SAURIA****Gekkonidae***Phelsuma* spp.**Agamidae***Uromastyx* spp.**Iguanidae***Amblyrhynchus cristatus**Conolophus* spp.**Varanidae***Varanus* spp. (*)**SERPENTES****Boidae***Constrictor constrictor* (syn. *Boa constrictor*)*Eunectes* spp.*Python* spp. (*)*Eryx jaculus***Colubridae***Cyclagras gigas***AMPHIBIA****SALIENTIA****Bufonidae***Bufo retiformis***ANTHOZOA****ANTIPATHARIA** spp.**FLORA****PRIMULACEAE***Cyclamen hederifolium* (*Cyclamen neapolitanum*)*Cyclamen purpurascens* (*Cyclamen europaeum* autc)*Cyclamen repandum* (*Cyclamen vernale*)